

‘Giustizia a misura di minore: Sviluppo del concetto di pratiche giudiziarie sociali’

Relazione analitica sulle prassi giudiziarie esistenti in Italia



Questo rapporto è
co-finanziato dal Programma
Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza dell'Unione
Europea (2014-2020)

Progetto

L'obiettivo del progetto "Giustizia a misura di bambino: Sviluppo del concetto di prassi giudiziarie sociali" (CFJ-DCSCP) è quello di migliorare l'accesso al sistema giudiziario penale di minori vulnerabili, sviluppando e diffondendo specifici modelli di valutazione individuale sulla base dei loro bisogni e in linea con le previsioni di diritto internazionale ed europeo. A tal fine, il progetto include una fase di ricerca, che cerca di identificare i problemi esistenti e fare raccomandazioni inerenti a come migliorare le valutazioni individuali condotte nei procedimenti penali nei confronti di minori vulnerabili, vittime o autori di reato. La ricerca si concentra sui minori orfani, sui minori stranieri non accompagnati nonché su quelli con disabilità mentali.

La presente relazione espone i principali risultati della ricerca portata avanti in Italia, che corrisponde al prodotto 3.1("Relazione sulle prassi giudiziarie esistenti in Italia"), attività n. 3.1 ("Ricerca sulle prassi giudiziarie esistenti in Italia") di questo progetto.

Ringraziamenti

Il team di PRISM vuole ringraziare tutti i professionisti e i giovani stranieri non accompagnati che hanno collaborato con noi, in particolare in Sicilia, Campania e Lazio, condividendo le loro conoscenze ed esperienze.

Disclaimer

I contenuti di questa relazione rappresentano solo le opinioni dei partner del progetto e sono di loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non ha alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Child-friendly Justice ‘Developing the Concept of Social Court Practices’

Report on existing judicial practices in Italy

Autori della relazione (PRISM)

Anthinea Interbartolo, Federico Mazzara, Luisa Ardizzone, Bruno Monteiro

Redattori (Validity Foundation)

Steven Allen, Bruno Monteiro

Titolo del progetto

Giustizia a misura di bambino: Sviluppo del concetto di pratiche giudiziarie sociali (CFJ-DCSCP)

Pagina web del progetto

EN: www.validity.ngo/projects-2/child-friendly-justice/

IT: www.prismonline.eu/it/cfj-dcscp-project/

PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Via Falautano (Palazzo Grimaldi)

94100 – Enna

Italy

Contatti PRISM

E-mail: info@prismonline.eu

Sito web: www.prismonline.eu

Contatto del progetto

cfj@validity.ngo

Informazioni sul programma di finanziamento

REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552

Anno

2021

Sommario

Sintesi	6
Introduzione	9
1. Minori stranieri non accompagnati in migrazione e gli effetti sui procedimenti penali	12
1.1. Valutazioni nel sistema di asilo e protezione internazionale per tutelare il minore, garantendo l'identificazione delle vittime e la determinazione dell'età.	13
1.1.1. Valutazione delle organizzazioni anti-tratta	13
1.1.2. Accertamento dell'età	14
1.2. Rappresentanti legali e persone di fiducia	15
1.3. Sensazioni contrastanti riguardo ai Centri di Accoglienza	16
1.4. Il turnover e la mancanza di continuità relativamente all'informazione	17
1.5. Mancanza di mediatori culturali	18
2. Valutazione individuale nei Procedimenti Penali	19
2.1 Vittime di Reato	20
2.1.1. Panoramica della Valutazione Individuale per le vittime di reato	20
2.1.2. Quadro di riferimento del traffico di esseri umani	22
2.2. Sospettati di reato	23
2.2.1 Panoramica sulla valutazione individuale dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato	24
2.3. Valutazione dello psicologo	24
2.4. Accertamento dell'età	25
2.5. Il Ruolo particolare degli avvocati nelle valutazioni	26
2.6. Il Ruolo dei tutori: aspetti positivi e negativi	27
3. Nella Fase Preprocessuale	29
3.1. Valutazioni individuali delle Vittime di Reato (Direttiva 2012/29/UE)	29

3.1.1. Mancanza di un obiettivo coerente per le diverse valutazioni individuali	29
3.1.2. Guida non abbastanza dettagliata su come condurre le valutazioni	30
3.1.3 Fasi processuali poco chiare delle valutazioni condotte con l'assistenza di esperti	31
3.1.4. Scarsa chiarezza dei termini	31
3.1.5. Coordinamento formale e informale	32
3.1.6. Tentativi non obbligatori di affinare la formazione	32
3.1.7. Covid-19	33
3.1.8. Diritto all'informazione e diritto alla traduzione	33
3.1.9. Luogo di valutazione	34
3.1.10. Superiore interesse del minore	34
3.1.11. Genere	35
3.2. Sospettati o Accusati di aver commesso un reato	35
3.2.1. Obiettivi della valutazione individuale	35
3.2.2. Valutazione da parte dell'USSM	36
3.2.3. Coordinamento	36
3.2.4. Diritto all'informazione	38
3.2.5. Diritto alla traduzione e all'interpretazione	39
3.2.6. Diritto ad essere accompagnati da persone di fiducia e di instaurazione di un rapporto di fiducia	39
3.2.7. Covid-19	40
4. Nella Fase Processuale	41
4.1. Vittime di reato	41
4.1.1. Obiettivi della valutazione individuale durante il processo	42
4.1.2. Diritto ad essere accompagnati al processo	43

4.2. Sospettati o accusati di aver commesso un reato _____	43
4.2.1. Valutazione del giudice e peso della relazione USSM _____	43
4.2.2. La relazione dell'USSM nel processo _____	44
4.2.3. Contestabilità e coinvolgimento dei minori nella redazione della relazione dell'USSM _____	44
4.2.4. Coinvolgimento dell'USSM nel processo _____	45
4.2.5. Formazione del giudice minorile _____	45
4.2.6. Diritto all'accompagnamento e interesse dei minori _____	45
4.2.7. Covid-19 _____	45
5. Esigenze e proposte _____	46
6. Conclusione _____	49

Sintesi

La ricerca si propone di analizzare la situazione dei minori stranieri non accompagnati (da adesso in poi MSNA) nella condizione di vittime, sospettati o accusati di aver commesso un reato in Italia. La relazione si inserisce nell'ambito del progetto *"Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Practices"* (CFJ-DCSCP), concentrandosi nello specifico sul processo di valutazione individuale condotto nell'ambito dei procedimenti penali e sulle questioni che ne discendono, al fine di migliorare l'accesso alla giustizia dei MSNA. Viene analizzata la teoria, la politica e la pratica per poi consentire lo sviluppo di un modello di valutazione individuale specifico per MSNA nei procedimenti penali, sia come vittime che come sospettati o accusati di aver commesso un reato, in modo che le prassi esistenti su questo argomento possano essere migliorate.

I minori stranieri non accompagnati, sin dal loro arrivo in Italia, sono supportati e soggetti a diversi accertamenti da parte di una rete di organizzazioni e figure istituzionali per la verifica del loro stato di salute psico-fisico nei centri di accoglienza, l'identificazione preliminare delle potenziali vittime di tratta e lo sviluppo di strategie di prevenzione da adottare per evitare comportamenti devianti. Come si evince dall'analisi effettuata, le organizzazioni anti-tratta svolgono un ruolo fondamentale per l'identificazione, la protezione e l'integrazione sociale della persona; nonché per facilitare l'incontro con gli assistenti sociali del centro di accoglienza o con gli uffici della Procura che si occupano del contrasto al fenomeno. Le interviste condotte suggeriscono che i suddetti accertamenti integrano e influenzano le valutazioni individuali effettuate nell'ambito dei procedimenti penali da altri attori quali, psicologi, pubblici ministeri e giudici. Gli attori della giustizia penale intervistati, hanno suggerito che la loro interazione e collaborazione sia utile per comprendere meglio i MSNA e le loro specifiche vulnerabilità. Tuttavia, in mancanza di un protocollo o di una procedura predeterminata da seguire, questo scambio tra le varie figure professionali rimane di natura informale e dipende soltanto dall'iniziativa e dalla buona volontà del singolo. La mancanza di risorse finanziarie e quindi di investimenti nei centri di accoglienza e nel loro personale, hanno sicuramente un impatto negativo sulla loro stabilità, con un conseguente ricambio continuo del personale. Questo ha delle implicazioni sulle informazioni raccolte e gestite in merito alla situazione personale del minore, specialmente quando coinvolto in procedimenti penali. Ha anche delle implicazioni negative sulla percezione generale che i MSNA hanno del sistema e delle autorità italiane. Tuttavia, nonostante le carenze, gli assistenti sociali dei centri di accoglienza, i tutori volontari (introdotti dall'art.11 della legge Zampa) e i mediatori culturali hanno un ruolo chiaro nel sostenere i MSNA, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale, purché ci sia adeguatamente garantita la partecipazione del minore.

I minori vittime di reato sono sottoposti a un procedimento penale ordinario, che non prevede una valutazione individuale esplicitamente regolamentata, come prescritto dall'articolo 22 della Direttiva 2012/29/UE. Certo, il recepimento della Direttiva ha introdotto ulteriori indicazioni per l'identificazione delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, nonché la necessità di adottare, con l'ausilio di uno psicologo o di altro personale qualificato, specifiche misure di protezione durante le udienze e gli interrogatori. La mancata regolamentazione della procedura di valutazione individuale crea un sistema frammentato in cui i diversi accertamenti possono essere condotti in periodi diversi (età, identificazione del bisogno di adozione di misure di protezione) e separate a seconda che avvengano in fase preprocessuale o processuale. I criteri e gli obiettivi di queste valutazioni sono anche diversificati a seconda di chi le conduce: gli psicologi seguono le linee guida disciplinari del loro albo, mentre giudici e pubblici ministeri non hanno una guida dettagliata per l'identificazione

delle misure di protezione e quindi, possono applicarle o meno a loro discrezione. Questo crea una situazione in cui i MSNA possono essere soggetti a valutazioni multiple durante le varie fasi processuali, il che contribuisce a creare una situazione di stress al minore.

Le interviste fanno riferimento allo sforzo delle autorità giudiziarie penali nel coinvolgere diversi attori, del sistema d'asilo e di protezione internazionale (centri di accoglienza, tutori, mediatori culturali) e del sistema di contrasto alla tratta di esseri umani (organizzazioni anti-tratta) per sostenere la decisione circa quali misure protettive adottare (incidente probatorio per evitare udienze ripetute, sistema di videoconferenza, audizioni protette ecc.) per prevenire ipotesi di vittimizzazione secondaria. Questo coinvolgimento è ancora in gran parte informale, con organizzazioni anti-tratta, centri di accoglienza, avvocati e/o tutori che svolgono un ruolo importante nel garantire che i minori vittime ottengano il sostegno di cui hanno bisogno; sono già presenti sul territorio nazionale varie iniziative, discussioni e raccomandazioni per presentare richieste e dossier per migliorare il coordinamento tra questi attori che lavorano nell'ambito dell'asilo, della tratta di esseri umani e dei procedimenti penali.

I MSNA che sono sospettati o accusati di aver commesso un reato sono sottoposti a procedimenti, che non hanno procedure di valutazione individuale esplicitamente regolamentate, così come previsto nell'articolo 7 della *Direttiva (UE) 2016/800 del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*. Mentre, per i MSNA vittime di reato, le organizzazioni anti-tratta, i centri di accoglienza o i tutori hanno un ruolo più forte nel garantire il sostegno, esiste un ufficio di servizio sociale (USSM) nei Tribunali per i Minorenni con un mandato specifico per garantire ai MSNA (sospettati o accusati di aver commesso un reato) l'accesso a servizi psicologici e all'assistenza affettiva. Inoltre, c'è una maggiore attenzione nelle regole dei procedimenti penali minorili al fine di garantire che le decisioni siano adottate nel superiore interesse del minore, autonomia e promozione della sua reintegrazione sociale. Lo scopo principale della loro valutazione è quello di capire se il minore è consapevole delle sue azioni e, in caso affermativo, assegnare il disvalore appropriato a ciò che ha commesso e prendere eventuali misure a suo beneficio in termini di protezione, istruzione, formazione, integrazione sociale, vulnerabilità e necessità di comunicazione, in linea con l'articolo 7 della Direttiva (UE) 2016/800. Le interviste hanno mostrato che il servizio sociale del sistema minorile (il cosiddetto Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), svolge un ruolo fondamentale nel sostenere i minori non accompagnati ed è stato apprezzato da loro. Anche fornendo supporto alla valutazione del giudice (art.19 Decreto Presidenziale N.448/1988, d'ora in poi DPR), per il quale l'ascolto del minore è fondamentale per la sua protezione.

Ciononostante, non esiste ancora una guida formale su come le valutazioni individuali dovrebbero essere condotte e quali misure dovrebbero essere applicate, più in generale, per promuovere la partecipazione del minore al procedimento penale. Il sistema quindi non ha a disposizione uno strumento particolare per garantire la coerenza o la partecipazione del minore nella redazione delle relazioni da parte dell'unità sociale (USSM), che potrebbe compromettere l'attendibilità delle informazioni prodotte. Questo contesto pone in dubbio che le condizioni del minore siano in piena conformità con la Direttiva 2016/800. Le interviste con gli stakeholders e le esperienze di prima mano di minori non accompagnati, sospettati o accusati di aver commesso un crimine, suggeriscono la necessità di integrare prassi per le valutazioni individuali per consentire una comprensione della situazione personale e sociale del minore. In particolar modo, poiché le interviste sembrano indicare che spesso il coinvolgimento nel crimine è una reazione a una percezione di privazione dei diritti,

tensioni e mancanza di stabilità nei centri di accoglienza. Situazioni e condizioni che influiscono sulla scelta delle figure professionali di fiducia che dovrebbero essere coinvolte nel procedimento penale a sostegno del minore.

Il progetto riconosce l'importanza di queste figure nel procedimento penale, valorizzandone il ruolo per assicurare in modo concreto ed efficace il superiore interesse del minore. La ricerca è funzionale allo sviluppo di un modello di valutazione individuale da adottare con MSNA coinvolti in procedimenti penali per favorire una migliore comunicazione all'interno del team multidisciplinare degli attori coinvolti: ottimizzare lo scambio di informazioni riguardanti il minore stesso e promuovere maggiore partecipazione del minore nelle varie fasi procedimento. Inoltre, i momenti di incontro e lo scambio di relazioni scritte con la Prefettura, l'Università e la CLEDU (Clinica Legale per i Diritti Umani), il Garante dell'Infanzia e l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune possono essere un'occasione per discutere più in dettaglio delle questioni, del cambiamento di prospettiva, del flusso giudiziario, dei bisogni dei minori e dei professionisti. Il confronto con alcuni rappresentanti delle istituzioni supporta l'identificazione di alcune lacune del sistema e a discuterne per apportare migliorie.

Il coordinamento di una tale varietà di profili ed esigenze da parte dei minori è necessario per il raggiungimento di risultati positivi e trovare soluzioni alle difficoltà di interazione tra MSNA coinvolti nel sistema penale e il sistema giudiziario nazionale.

Introduzione

L'Italia, nel corso degli ultimi decenni, ha tentato periodicamente di adeguare la legislazione nazionale sia al diritto comunitario europeo, che alla gestione del flusso migratorio. Il progetto "Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Courts Practice" (CFJ-DCSCP)¹ vuole identificare le maggiori difficoltà riscontrate dai MSNA nell'accedere al sistema giudiziario e le inerenti lacune politiche, per comprendere meglio l'assetto istituzionale, le norme culturali e sociali che causano ed influenzano queste problematiche. Emerge la necessità di adeguare gli accordi istituzionali e i profili coinvolti per conformarsi alle disposizioni dell'UE e soddisfare le esigenze dei MSNA; è necessario che gli insegnamenti tratti dall'esperienza di attuazione del quadro giuridico vigente servano al miglioramento dell'accesso alla giustizia dei minori non accompagnati.

Questa relazione si propone di analizzare le modalità delle valutazioni individuali nei procedimenti penali per i minori non accompagnati in Italia, tenendo conto dei requisiti della *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI e della Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*. Come espressamente stabilito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia (UNCRC), l'art. 3, comma 1, attribuisce al minore il diritto di valutare e prendere in considerazione il suo interesse principale, come considerazione primaria in tutte le azioni o decisioni che lo riguardano, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Per garantire concretamente l'interesse superiore del fanciullo, è importante prendere in considerazione la valutazione individuale di ogni minore, caso per caso. Questo studio analizza sia la teoria che la pratica quando i MSNA partecipano ai procedimenti penali come vittime di reato, o sospettati e accusati di averne commesso uno. Da considerare inoltre i tre livelli di vulnerabilità a cui i minori sono soggetti: primo, per la condizione di essere migranti; secondo, per il coinvolgimento diretto in un procedimento penale e terzo, per l'alta esposizione al rischio di esclusione sociale, proporzionale all'impatto personale dei diversi procedimenti e allo status del processo d'integrazione individuale.

Si tratta di un argomento complesso, poiché la partecipazione dei minori non accompagnati ai procedimenti penali implica l'intervento di diversi sistemi giuridici. Da un lato, le valutazioni individuali nei procedimenti penali sono regolate dalle norme prescritte dalla procedura penale e dal diritto penale. Dall'altro lato, il sistema di supporto, assistenza, integrazione e rappresentanza è ampiamente regolato dalle leggi sull'immigrazione e sulla tutela. Di particolare rilevanza in Italia è l'adozione della cosiddetta "Legge Zampa"² che è la prima legge europea che proponga un quadro normativo rivolto specificamente ai minori non accompagnati; riconosce le specifiche vulnerabilità dei minori non accompagnati e garantisce loro gli stessi diritti e la stessa protezione garantita ai minori italiani ed europei. Inoltre, migliora ulteriormente la loro protezione, in termini di accoglienza e trattamento. Questo include la creazione di nuove figure istituzionali, come il mediatore culturale e i tutori volontari.

In effetti, la crisi migratoria del 2015 ha portato importanti cambiamenti dal punto di vista del quadro giuridico normativo per migliorare la situazione dei diritti umani dei minori non accompagnati. Prima del 2015, esisteva un sistema normativo incerto e dispersivo, con procedure che si sovrapponevano.

¹ Per ulteriori informazioni sul progetto, visita <https://validity.ngo/projects-2/child-friendly-justice/> \ descrizione in italiano <https://www.prisononline.eu/cfj-dcscp/>.

² Legge n. 47/2017 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg>.

Con l'adozione del decreto legislativo 142/2015³, l'accoglienza e il trattamento dei minori non accompagnati sono stati regolamentati in modo più preciso. In particolare, il giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario diventava competente per la nomina dei tutori, mentre il Tribunale per i minorenni era competente per la ratifica delle misure di accoglienza (articolo 19 del suddetto decreto). Il Tribunale per i Minorenni doveva valutare la situazione del minore all'arrivo nel territorio italiano e verificare che erano stati applicati tutti gli strumenti di tutela dei minori in linea con le convenzioni internazionali. In particolare si accertava della nomina del tutore, che venissero effettuati colloqui psicologici con la garantita presenza di un mediatore culturale, oltre al collocamento nei centri di accoglienza. Con l'adozione della legge Zampa, tutti i procedimenti riguardanti i minori non accompagnati sono stati concentrati davanti al Tribunale dei Minori, in qualità di giudice tutelare.

Comprendere quanto le valutazioni individuali nei procedimenti penali siano conformi alla *Direttiva sui Diritti delle Vittime e alla Direttiva sulle Garanzie Procedurali per i Minori*, richiede necessariamente una maggiore conoscenza di come questi diversi sistemi interagiscono, e come il livello di partecipazione dei minori non accompagnati nei procedimenti penali ne sia influenzata.

Pertanto questa relazione, nella Sezione 1 propone un'analisi di contesto circa condizioni, processi e servizi che riguardano direttamente i minori non accompagnati all'interno del sistema di accoglienza, asilo e protezione internazionale. Questo includerà dei riferimenti su quanto ciò che accade all'interno di questi sistemi, può influire o ha ripercussioni dirette sui minori ai procedimenti penali. Questo accade, come verrà mostrato in questa sezione, di specifiche valutazioni individuali che vengono già condotte sui minori non accompagnati al loro arrivo. Le attività di ricerca dimostrano che le diverse valutazioni effettuate all'interno del sistema di asilo e di protezione internazionale integrano anche le valutazioni dei procedimenti penali, il che comporta particolari vantaggi e svantaggi propri. Questa sezione fornirà anche approfondimenti sull'interazione dei diversi ruoli, con un'enfasi particolare sulle figure istituzionali nuove o ampliate, come il ruolo del tutore (volontario) e del mediatore culturale.

La Sezione 2 fornisce una breve panoramica del quadro giuridico e istituzionale circa le modalità con cui vengono condotte le valutazioni individuali nei procedimenti penali in Italia. Questo comprende il processo di valutazione dei minori durante la fase preprocessuale e processuale, gli attori coinvolti, tempistiche e prassi con cui vengono fornite le informazioni sui diritti ai minori. Offre una visione dei diversi profili professionali che hanno la competenza, il potere e l'obbligo di richiedere, sostenere ed eseguire una valutazione individuale e quali strumenti sono disponibili. I risultati della ricerca suggeriscono che, nonostante le pratiche promettenti, il processo di valutazione individuale è frammentato e dipende da un coordinamento informale, potenzialmente a causa della mancanza di regolamentazione.

La Sezione 3 è dedicata all'analisi approfondita degli aspetti procedurali delle valutazioni individuali durante la fase preprocessuale del procedimento penale. I risultati della ricerca indicano un approccio diverso a seconda che un minore partecipi come vittima, come sospettato o accusato di aver commesso un crimine, ognuno con le proprie promettenti pratiche e preoccupazioni. Per i minori non accompagnati vittime di un crimine non è in atto un approccio esplicito o specifico regolamentato dal punto di vista procedurale circa le valutazioni individuali. La sua realizzazione

³ Decreto Legislativo 142/2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg>.

dipende in gran parte dai poteri discrezionali del pubblico ministero e dal coordinamento (informale) con i soggetti interessati all'asilo o alla protezione internazionale. Per i minori non accompagnati sospettati o accusati di aver commesso un crimine, la situazione è diversa, data l'esistenza di un'unità (USMM) centralizzata e collegata al Tribunale per i Minorenni, che ha la competenza di eseguire valutazioni per sostenere il processo decisionale dell'accusa e del giudice. Un approccio multi-agenzia da un team collegiale appare essere il più efficiente nel creare sinergie e garantire il superiore interesse del minore. Anche se le pratiche registrate lo suggeriscono, non ci sono strumenti disponibili o linee guida specifiche per garantire la coerenza delle valutazioni.

La Sezione 4 è dedicata a un'analisi approfondita degli aspetti procedurali delle valutazioni individuali durante la fase processuale del procedimento penale. Nella fase processuale, le regole di valutazione per i minori vittime e sospettati sono simili, e prevedono il coinvolgimento di una persona che fornisce un servizio sociale pubblico. Anche se queste vengono eseguite senza l'assistenza di strumenti o linee guida specifiche. Inoltre, i giudici si basano su rapporti, che contengono informazioni raccolte dal sistema preprocessuale e di asilo e protezione internazionale, che hanno le loro carenze.

La Sezione 5 sintetizza le principali conclusioni e le proposte su come i partecipanti alla ricerca vedono un modello ideale di valutazione individuale, sempre considerando la situazione di vulnerabilità dei minori, in termini di profilo personale ed esperienze di vita.

1. Minori stranieri non accompagnati in migrazione e gli effetti sui procedimenti penali

Questa sezione analizza come il sistema italiano gestisce in pratica la situazione dei minori non accompagnati vittime e sospettati di reato, dal momento del loro arrivo in Italia all'inizio del procedimento penale. Questa sezione fornirà preziose informazioni di contesto riguardanti la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati nel sistema di asilo e di protezione internazionale, come le specifiche questioni esistenti influenzano i minori e hanno ripercussioni sulle valutazioni individuali e sulla partecipazione al procedimento penale. Verranno spiegati i ruoli dei diversi attori e l'approccio multi-agenzia, sulla base sia delle esperienze degli intervistati che della relativa legislazione applicabile.

Da un punto di vista procedurale, all'arrivo in Italia, il MSNA viene prima identificato e assegnato dalle istituzioni locali (Prefettura e Comune) ad un centro di accoglienza, dove si suppone rimarrà per non più di 30 giorni. Nel centro di accoglienza, i MSNA sono assistiti da un'equipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori, consulenti legali, psicologi, interpreti, mediatori culturali (interni o esterni), esperti di organizzazioni internazionali, avvocati e il responsabile del centro.

Il responsabile del centro è anche il tutore temporaneo (*pro tempore*) fino a quando il Tribunale per i Minorenni non nomina un tutore volontario seguendo il criterio della prossimità territoriale (art. 11 della Legge Zampa). Dopo questi 30 giorni, i minori stranieri non accompagnati vengono trasferiti nei centri di accoglienza secondaria denominati all'interno della Rete SAI- *Sistema di Accoglienza e Integrazione* e che hanno la responsabilità di garantire una sistemazione adeguata ai minori in Italia.

Eventuali ostacoli comunicativi e di conoscenza del contesto sono destinati ad essere superati grazie all'intervento di mediatori culturali ed interpreti. L'interprete ha il ruolo di tradurre le dichiarazioni dei minori nella loro lingua nazionale d'origine, mentre il mediatore culturale aiuta a comprendere, oltre alla lingua, il contesto da cui provengono i minori. A volte le due figure possono confluire in un'unica persona di riferimento. I mediatori culturali⁴ svolgono un ruolo importante nel supportare i MSNA nell'accesso ai servizi pubblici e persino, come sarà suggerito, ai procedimenti penali. In particolare, assistono il team multidisciplinare, psicologi o altro personale medico, all'interno delle strutture di accoglienza, nelle organizzazioni anti-tratta ed in ospedale. I risultati della ricerca suggeriscono che i mediatori sono spesso ben qualificati e formati, considerando che la partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria. Anche se è stata evidenziata la necessità di dover integrare le competenze attraverso l'autodidattica individuale.

“La difficoltà non sta tanto nel capire la lingua quanto nel capire la giurisdizione italiana, poiché le forme giuridiche che esistono in Italia non esistono in altri paesi (mediatrice culturale)”.

Le dichiarazioni degli intervistati⁵ confermano che le informazioni raccolte durante la fase di presentazione della richiesta di asilo, di protezione internazionale e di integrazione, possono essere utilizzate anche nel sistema di giustizia penale, poiché riflettono le osservazioni sul comportamento del minore con riferimento ad un periodo di tempo prolungato. Il team multidisciplinare del sistema di asilo e di protezione internazionale ha un ruolo importante in quanto

⁴ Interviste con mediatrice culturale; operatore dei servizi sociali pubblici; una giudice; psicologo.

⁵ Interviste con un assistente sociali dei centri di accoglienza; psicologo.

esegue diverse valutazioni per comprendere la storia di vita del minore, identificare i bisogni e le vulnerabilità, provvedere a dare informazioni legali e sociali ai minori; Informano i minori circa le regole applicate nel centro⁶, sulla politica della privacy, sul diritto di richiedere protezione internazionale o altri permessi davanti alla Commissione Territoriale, sui rischi legati all'allontanamento volontario, sul ruolo del tutore, sul diritto al ricongiungimento familiare se hanno una famiglia che vive in Europa e sui diritti delle vittime di tratta. Tutte queste informazioni, come saranno descritte nelle Sezioni 2-4, contribuiscono al processo di valutazione individuale nel procedimento penale. A seconda del tipo di valutazione che viene condotta, si attivano diverse valutazioni e collaborazioni.

1.1. Valutazioni nel sistema di asilo e protezione internazionale per tutelare il minore, garantendo l'identificazione delle vittime e la determinazione dell'età.

Le valutazioni individuali effettuate dal centro di accoglienza, basate sull'osservazione del comportamento del minore, vengono condivise con altre istituzioni, strutture o organizzazioni e potrebbero essere incluse nella documentazione del procedimento penale o proseguire l'iter con ulteriori valutazioni.

Le interviste⁷ hanno rivelato che un centro di accoglienza, quando necessario, può fare richiesta dell'accertamento dell'età anagrafica del presunto minore; questo può essere avviato sulla base dell'osservazione delle interazioni del minore con gli altri, delle sue abitudini o richieste speciali, della capacità di rispettare le regole del centro di accoglienza e della partecipazione alle attività della struttura stessa. Queste valutazioni dei centri di accoglienza possono anche portare all'identificazione di un minore vittima di crimine e quindi all'attivazione dei servizi delle organizzazioni anti-tratta. Le interviste indicano che ci sono programmi di formazione per gli operatori dei centri di accoglienza offerti da organizzazioni internazionali come *Save The Children*, *l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)* e *l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)* su come trattare i MSNA in condizioni di vulnerabilità e identificare un minore vittima sulla base di indicatori specifici. Nel caso in cui gli operatori o il tutore notino alcuni di questi indicatori, chiederanno immediatamente supporto all'organizzazione anti-tratta per fissare un incontro e procedere ad una valutazione più approfondita.

Nel caso in cui gli operatori del centro notino comportamenti che rivelano traumi subiti dal minore, questi possono attivare la rete di cooperazione con altri attori e richiedere una valutazione da parte di uno psicologo clinico. Riconoscere una malattia, un trauma o qualsiasi altra situazione critica rilevante, sin dal momento dell'arrivo o immediatamente dopo, aiuta a proteggere l'interesse del minore e ad evitare ulteriori ripercussioni negative sulla persona, causate da ritardi e inefficienza del sistema.

1.1.1. Valutazione delle organizzazioni anti-tratta

I professionisti dell'ente anti-tratta assistono i minori nella comprensione, fin dal primo incontro, dei loro diritti, dei percorsi d'integrazione che possono intraprendere e delle leggi vigenti sulla tratta, nella speranza che comprendano pienamente le informazioni fornite, e quindi decidano autonomamente se e come agire. A partire dagli incontri successivi, di solito, i minori iniziano ad

⁶ Le regole del centro di accoglienza sono tradotte nella lingua nazionale del minore e il minore le firma.

⁷ Interviste con operatori sociali dei centri di accoglienza per migranti, donne e uomini.

essere più aperti e a raccontare qualche informazione più rilevante. Anche in questa sede valutazione possono sorgere dubbi sull'età effettiva del minore, caso in cui si informano le autorità competenti per verificare l'età anagrafica del minore.

I documenti di valutazione individuale redatti dai centri di accoglienza o dal tutore contengono i dati dell'accertamento dell'età anagrafica del minore e sono fortemente presi in considerazione dallo psicologo nei procedimenti penali. Gli psicologi a volte integrano i contenuti della documentazione, mentre altre li contestano. Inoltre, il giudice incaricato di un procedimento durante la sua valutazione considera anche la documentazione fornita da altri attori, come lo psicologo, l'assistente sociale ed il responsabile del centro di accoglienza. Il Ministero degli Interni in Italia ha il compito di vigilare⁸ sulle strutture di accoglienza e di controllare il rispetto dei diritti dei minori al loro interno; nel caso in cui i minori subiscono danni fisici o morali, questo può agire a titolo di risarcimento, costituendosi parte civile nel processo (l'avvocato del minore, in quanto persona offesa, di solito sollecita questa possibilità).

1.1.2. Accertamento dell'età

Secondo la legge Zampa, in caso di incertezza sulla reale età di un minore o di un giovane adulto, la procedura di accertamento deve essere condotta da un team multidisciplinare. L'età è un elemento importante al fine di determinare il trattamento giuridico da assegnare, e se il caso sarà accertata dal Tribunale per i Minorenni ogni volta che un reato è commesso da un presunto minore.

La legge Zampa (art. 19 bis) ha introdotto un processo di valutazione innovativo per accertare la reale età. Se il dubbio emerge nel centro di accoglienza, il personale può segnalarlo all'autorità competente (Procura del Tribunale per i Minorenni). Il minore può poi essere accompagnato in ospedale dalla polizia, dal tutore, dal mediatore culturale, dall'educatore o da un altro professionista del centro di accoglienza, per procedere quindi alla valutazione multidisciplinare introdotta dalla Legge Zampa applicando i metodi meno invasivi possibili. Le procedure di identificazione devono essere concluse entro dieci giorni e devono essere eseguite in strutture di accoglienza primaria. Le strutture devono soddisfare gli standard minimi per garantire che il minore sia adeguatamente alloggiato e che i suoi diritti fondamentali siano protetti.⁹

L'approccio multidisciplinare rappresenta una garanzia per il minore e si trasforma in un importante momento conoscitivo più ampio, dove l'indagine psicosociale raccoglie informazioni per ricostruire la congruenza con l'età dichiarata. Al processo di valutazione contribuiscono diverse figure professionali (pedagogisti, neuropsichiatri, ginecologi, assistenti sociali, psicologi) e i risultati saranno inseriti in un documento-relazione da inviare alla Procura del Tribunale per i Minorenni; questa viene integrata nel suo contenuto dalle osservazioni fatte dagli operatori dei centri di accoglienza (assistenti sociali, educatore, dirigente o altro) evidenziando sviluppi e comportamenti quotidiani del minore. Non vige una procedura standard da seguire nella redazione, ma ci sono alcuni parametri che guidano la valutazione, come, per esempio, i test

⁸ Intervista con un'avvocata.

⁹ Lelliot J., *La legge "Zampa" dell'Italia: una maggiore protezione per i minori non accompagnati* (2018). "La legge prevede che i minori non accompagnati debbano avere accesso al Servizio Sanitario Nazionale italiano durante la loro permanenza in Italia, ed essere ammessi agli istituti scolastici. Hanno anche il diritto di essere informati sulla rappresentanza legale, che deve essere fornita gratuitamente, finanziata dallo Stato. Altri articoli della legge Zampa modificano o introducono procedure riguardanti il ricongiungimento familiare, la fornitura di permessi di soggiorno, l'accesso all'affido, la formazione e la nomina di tutori e l'assistenza alle vittime di tratta di esseri umani. La legge prevede anche la creazione di un sistema informativo nazionale, che ha lo scopo di tenere traccia dei minori non accompagnati in Italia e include informazioni sulla loro localizzazione e sui loro bisogni individuali".

grafici. L'autorità può essere assistita da mediatori culturali.¹⁰Grazie all'istituzione dei team multidisciplinari la dignità del minore è più rispettata perché l'approccio è meno invasivo dell'esame RX. Di fatto, la Legge Zampa riserva la possibilità di effettuare esami più invasivi (come l'esame al polso - Esame RX) solo in casi eccezionali ed isolati, solo quando risulta impossibile condurre il metodo multidisciplinare. Un avvocato può chiedere di dichiarare l'invalidità dell'accertamento, ogni volta che questo non corrisponde ai metodi prescritti dalla Legge Zampa. Di fronte alla relazione di accertamento dell'età preparato dall'equipe multidisciplinare, c'è la responsabilità dell'equipe stessa di ripetere l'esame se un avvocato ha chiesto di dichiararlo invalido, ma non sempre accade, come dimostra l'intervista con un mediatore culturale. Il minore può essere accompagnato, per l'accertamento dell'età, anche dal mediatore culturale, su sua richiesta o di un professionista che lavora con lui/lei, nonché dal tutore al fine di facilitare la comunicazione se ci dovessero essere difficoltà linguistiche.

Queste valutazioni tendono ad iniziare su richiesta di altri attori (centro di accoglienza, polizia, commissione territoriale, ecc.) e il ruolo dello psicologo all'interno del team multidisciplinare è quello di valutare l'età del minore sulla base dei suoi comportamenti e se ha in carico un minore può essere interessante indagare il motivo del suo cambiamento di versione sull'età. I risultati di questa ulteriore valutazione sono trasmessi al Tribunale per i Minorenni, che modifica la data di nascita.

Raramente la procedura di accertamento dell'età viene richiesta dal Tribunale per i Minorenni e giacché la procedura che identifica la fascia di età d'appartenenza è approssimativa perché indica una fascia che corrisponde anche a due e tre anni). Poiché l'età viene valutata per lo più nella fase preprocessuale, la relazione di accertamento può essere utilizzata anche in un procedimento che riguarda il minore, senza ripetere nuovamente il processo di valutazione. Se necessario, spetta all'autorità giudiziaria richiedere nuove e ulteriori valutazioni.

1.2. Rappresentanti legali e persone di fiducia

Le interviste hanno mostrato che più attori che svolgono un ruolo legale, di supporto o di assistenza a favore dell'integrazione dei MSNA nel territorio di accoglienza, sono coinvolti anche nei procedimenti penali. Ciò avviene a volte in rispondenza ad un requisito legale, altre a titolo volontario; altre ancora come risultato di un rapporto di fiducia instaurato con i minori.

In primo luogo, vi è il *tutore volontario*, la figura che ha la responsabilità legale di ogni minore per cui viene nominato ed attua da suo rappresentante legale in qualsiasi procedimento che lo riguarda (art.11 Legge Zampa). Il responsabile del centro di accoglienza¹¹spesso viene nominato tutore temporaneo del minore, dal momento del suo arrivo fino a quando il Tribunale per i Minorenni nomina appunto un tutore volontario, attingendo a una lista di candidati creata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza presso il Tribunale per i Minorenni.

Questa lista è composta da cittadini che hanno partecipato a un corso di formazione specializzato¹². Il ruolo di tutore volontario è stata un'innovazione introdotta con la legge Zampa, con la quale è stata creata una lista di cittadini specializzati e idonei a svolgere un ruolo di tutore di minori stranieri

¹⁰ Intervista con giudice.

¹¹ Interviste con assistenti sociali, donne (Dirigenti di centri di accoglienza per minori non accompagnati).

¹² La formazione può essere offerta dalle istituzioni locali (Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza) o da organizzazioni locali (a Palermo, per esempio, Unità Organizzativa Casa dei Diritti o Istituto Don Calabria) insieme a organizzazioni internazionali come UNHCR, CRC o UNICEF.

non accompagnati. La nomina di un tutore non è legata alla condotta del minore, non è una tutela premiante¹³. Il tutore non è retribuito e ha l'obbligo di individuare gli strumenti rispetto ad ogni minore in modo flessibile, ma questo riguarda il rispetto dell'individualità del minore.

La nomina del tutore volontario avviene generalmente entro due settimane dall'arrivo, ma ci sono stati casi in cui ci è voluto più di un mese. Il tutore volontario deve accompagnare e sostenere il minore dal punto di vista legale, sanitario, normativo ed educativo. La posizione di tutore temporaneo del responsabile del centro di accoglienza dove il minore è ospitato, copre il periodo di tempo necessario per permettere al Tribunale per i Minorenni di nominare un tutore volontario ed è incompatibile con la professione di operatore di un centro di accoglienza, a causa di un conflitto di interessi. Quando non ci sono tutori volontari disponibili, il Tribunale per i Minorenni può eccezionalmente decidere di nominare, come tutore, il sindaco della città o un membro rappresentante del comune dove il minore è collocato. A sua volta, se il sindaco o altro membro del comune non sono in grado di assicurare un sostegno costante al minore, usano dare una subdelega al responsabile del centro di accoglienza, che in pratica sosterrà i minori, ma ufficialmente il sindaco o un altro rappresentante rimarranno i tutori nominati.¹⁴

Gli educatori, lavorando come professionisti all'interno dei centri di accoglienza, hanno il compito di facilitare il processo di integrazione dei MSNA, di organizzare le attività all'interno dei centri e di organizzare la frequenza scolastica dei minori. Gli educatori svolgono un ruolo anche durante i procedimenti penali in quanto possono eventualmente (non è obbligatorio per legge, ma è un'opzione su richiesta del minore) accompagnare il minore alla valutazione di fronte al giudice, all'USSM o anche durante la valutazione dell'età. Poiché nei centri di accoglienza la frequenza scolastica non è obbligatoria, gli educatori assicurano almeno che i minori non accompagnati frequentano la scuola per adulti dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti), a partire dall'alfabetizzazione e poi possono ottenere il diploma di terza media.

Infine, il ruolo dei mediatori culturali non varia a seconda che il minore sia vittima o sospettato di reato e ha lo scopo di aiutare il minore a comprendere il contesto italiano e quello di provenienza. Inoltre, il mediatore culturale può partecipare alle udienze o in altri momenti di procedimenti penali, su richiesta dei soggetti competenti che intervengono nelle diverse fasi, dove è previsto l'intervento del minore, per fornire assistenza in tal senso.

1.3. Sensazioni contrastanti riguardo ai Centri di Accoglienza

Per contestualizzare ulteriormente ciò che accade nel procedimento penale, è importante guardare alle esperienze dei MSNA nelle procedure di asilo o di protezione internazionale. Infatti, la loro interazione con le autorità italiane, le esperienze e il trattamento nei procedimenti amministrativi espongono ulteriori vulnerabilità che dovrebbero essere prese in considerazione nel procedimento penale e possono influenzare la loro percezione del sistema italiano.

In alcuni casi, gli attori coinvolti nell'integrazione sono realmente motivati da valori di solidarietà, mentre in altri casi prevale l'interesse economico. Mentre in alcuni casi è stato suggerito che i centri sono luoghi sicuri, con un'equipe stabile in grado di stabilire un buon rapporto di fiducia con il minore per un certo periodo di tempo, in altri casi è stato suggerito che diventano come una "prigione" per i minori, causa di stress, esponendo il minore a comportamenti devianti.

¹³ Intervista con l'avvocata (nominata anche come tutore volontario).

¹⁴ Interviste con assistenti sociali USSM, donne; direttori di centri di accoglienza, donne e uomini.

Alcune interviste con avvocati e operatori dei servizi sociali hanno rivelato che la mancanza di fondi ai centri di accoglienza, che contribuiscono alla mancanza di squadre di personale adeguatamente competenti e stabili, creano condizioni di incertezza nell'ambiente del minore, che lo fanno sentire perso. Nelle situazioni più estreme, quando un minore viene privato dei suoi diritti, si è verificato almeno un episodio violento. Caso emblematico, un episodio unico in cui un minore straniero non accompagnato si è reso protagonista di un'aggressione¹⁵ nei confronti di un assistente sociale del centro di accoglienza in cui era collocato, in reazione alla privazione del suo diritto a ricevere ogni due settimane il sussidio che gli spettasse.

1.4. Il turnover e la mancanza di continuità relativamente all'informazione

In molti casi, le informazioni fornite all'interno del centro di accoglienza sono considerate inadeguate in termini di competenze del personale, poiché queste a volte non sono sufficientemente formate per affrontare alcune situazioni specifiche. Inoltre, alcuni intervistati hanno riferito che il personale dei centri non è sempre attento ai bisogni delle persone vulnerabili, poiché le opportunità di formazione ricevute possono non coprire certi argomenti. La maggior parte degli intervistati concorda sul fatto che le informazioni fornite devono essere complete e trasparenti. In particolare, il ruolo di ogni membro del team deve essere chiaro e ognuno di loro dovrebbe ricevere una formazione per garantire un corretto trasferimento delle informazioni e renderli in grado di soddisfare al meglio i bisogni dei minori. La capacità di trasferire informazioni¹⁶ complete ed esaustive ai giovani MSNA sembra essere legata alla frequenza dei corsi di formazione e alla presenza di un team stabile. I corsi di formazione per gli operatori dei centri e di altre organizzazioni sono tenuti in modo obbligatorio da enti come l'UNHCR, l'OIM, l'EASO o Save the Children e hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza del loro ruolo.

Dalle interviste con un avvocato, un pubblico ministero e assistenti sociali, sono emerse alcune osservazioni critiche sulla gestione dei centri di accoglienza, perché l'equipe non è stabile e mancano continuità, competenza ed esperienza. Pertanto, il futuro dei minori potrebbe essere compromesso ed il sistema potrebbe sprecare risorse. Questa instabilità può avere ripercussioni anche sull'andamento del procedimento penale, in quanto la modalità con cui vengono fornite le informazioni può influire sui comportamenti e le scelte che i minori faranno di fronte alle autorità competenti.

Quanto più i minori sono ben informati sui loro diritti all'interno del sistema italiano, tanto più sono preparati ad evitare situazioni di sfruttamento di varia natura; si evidenzia quindi anche la necessità di una maggiore vigilanza. Un primo caso riguarda un procedimento per sfruttamento lavorativo di alcuni MSNA all'interno di un centro di accoglienza dove sono stati allocati. Hanno lavorato, senza regolare contratto, su un terreno da coltivare di proprietà del responsabile del centro di accoglienza e gli altri lavoratori ne erano a conoscenza. Non sono stati pagati affatto o sono stati pagati con biscotti; un altro caso riguardava minori non accompagnati allocati nel centro di accoglienza ma lavorando tutto il giorno, senza regolare contratto, in un ristorante di proprietà del responsabile, pagandoli 50 euro a settimana. Le condotte criminali di sfruttamento sul lavoro sono state scoperte da alcuni operatori Save The Children che hanno sporto denuncia alla polizia, che ha avviato le indagini e il centro di accoglienza è stato immediatamente chiuso.

¹⁵ Intervista con un giovane adulto: *"Mi sono arrabbiato, ho rotto la porta e stavo parlando ad alta voce con quella persona. Quindi per questo episodio l'operatore ha fatto una denuncia alla polizia".*

¹⁶ Interviste con avvocato; con pubblico ministero.

1.5. Mancanza di mediatori culturali

Ogni equipe multidisciplinare dovrebbe avere disponibilità di un maggiore numero di mediatori culturali, esigenza sottolineata da più professionisti dei centri di accoglienza, del dipartimento di psicologia e dell'ente anti-tratta, in quanto contribuiscono a una migliore comprensione del procedimento, sia per i professionisti coinvolti che per i minori stessi. Tuttavia, a causa della mancanza di risorse economiche, questo profilo professionale è spesso assente. In questi casi, un esperto esterno o un mediatore di un altro ente può essere contattato per un caso specifico come consulente (ad esempio, se l'USSM ha bisogno del supporto di un mediatore culturale, può chiedere al centro di accoglienza in cui è inserito il minore, se ne ha uno disponibile).

2. Valutazione individuale nei Procedimenti Penali

Dopo aver fornito il background e il contesto di ciò che avviene nel sistema di asilo e di protezione internazionale e della situazione di vulnerabilità in cui si trovano i minori stranieri non accompagnati, questa sezione si concentra sul fornire una breve panoramica sulle procedure di valutazione individuale. Include osservazioni trasversali sul coinvolgimento dei soggetti interessati sia nei procedimenti penali generali che nei procedimenti minorili, in Italia, seguendo l'ordine cronologico di intervento, quando necessario.

Sia la Direttiva 2012/29/UE che la Direttiva 2016/800/UE stabiliscono norme minime per le valutazioni individuali delle vittime di reato, che includono i minori, e dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato. Ci sono diverse aspettative di conformità con le due direttive. In particolare, sono state adottate misure legislative esplicite per recepire la Direttiva 2012/29/UE, che prevedeva valutazioni di vulnerabilità in diverse fasi del procedimento penale ordinario¹⁷. Al contrario, non sono state introdotte nuove misure per recepire la Direttiva 2016/800/UE, poiché lo Stato ha ritenuto che non fosse necessario¹⁸. Questo studio rivelerà comunque che, nonostante un certo grado di recepimento e adeguamento, c'è ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda le modalità delle valutazioni individuali nei procedimenti penali per i MSNA in Italia.

Ogni volta che i MSNA vengono coinvolti in un procedimento penale, c'è un'intersezione tra diversi ambiti legislativi: la legislazione in materia di supporto, assistenza, protezione e valutazione individuale nell'area dell'asilo e della protezione internazionale, la legislazione speciale sul traffico di esseri umani e le leggi previste per altri reati in generale. La legislazione applicabile varia a seconda dello status del minore nel procedimento penale, se il coinvolgimento avviene come vittima, sospettato o accusato di un reato.

In Italia, i minori vittime e i minori sospettati o accusati di aver commesso un reato sono coinvolti in procedimenti penali diversi. I minori vittime di reato partecipano a quello che viene generalmente chiamato procedimento penale ordinario, che è regolato dal codice di procedura penale italiano e dal diritto penale, rinviando alla legislazione complementare o speciale. I minori sospettati o accusati di aver commesso un reato partecipano al procedimento penale minorile, regolata dal codice del processo penale minorile (Decreto Presidenziale n. 488 del 1988). Ogni procedura stabilisce diritti specifici, garanzie, sostegno e protezione a seconda del ruolo del minore per ogni procedura.

Inoltre, mentre i minori vittima di qualsiasi età possono essere coinvolti in un procedimento penale davanti al Tribunale Ordinario, per i minori sospettati o accusati di reato, la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni e in quest'ultimo caso dipende da diverse situazioni: 1) se il minore aveva più di 18 anni al momento della commissione del reato; 2) se il minore aveva meno di 18 anni al momento della commissione; 3) se il minore compie 25 anni durante il procedimento penale. Ai fini di questo studio, ciò significa che la fascia di età rilevante per i minori non accompagnati che sono sospettati o accusati di aver commesso un crimine è tra i 15 e i 17 anni.

Considerando quanto sopra, un'analisi approfondita richiede necessariamente: sia un focus separato sui diversi procedimenti, che sono applicabili ai minori vittime e sospettati o accusati di aver commesso un reato; ed anche le fasi specifiche di ciascun procedimento, date le diverse competenze, diritti e obblighi prescritti nelle due Direttive. Pertanto, questa sezione inizierà fornendo

¹⁷ Decreto Legislativo n. 212/2015

¹⁸ Consultare <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32016L0800>.

una panoramica su come vengono condotte le valutazioni individuali sulla base della legge e che fungerà da input per approfondire questioni specifiche, raccomandazioni e di identificare potenziali buone prassi esistenti in Italia.

2.1 Vittime di Reato

La Direttiva 2012/29/UE regola le valutazioni individuali nel suo articolo 22, descrivendone lo scopo, i fattori rilevanti, i criteri da prendere in considerazione e un limite temporale entro il quale esse devono avvenire. Ci sono anche specifici requisiti procedurali descritti in tutta la direttiva che devono essere rispettati, il che include il diritto del minore di essere informato, di capire e di essere capito, il diritto di essere valutato individualmente, in modo appropriato all'età del minore, alla sua maturità e al superamento di qualsiasi barriera di comunicazione. Le decisioni devono essere prese in nome del superiore interesse del minore e un minore ha il diritto di essere accompagnato da una persona di fiducia. Tutti questi passi devono essere condotti in un approccio multidisciplinare e coordinato. Questa sezione inizia fornendo i passi elencati nella legge.

Per le vittime di reato, c'è un quadro legislativo di supporto, assistenza e protezione specifico per i MSNA che favorisce la loro integrazione, l'accesso ai servizi pubblici, l'integrazione e la nomina dei tutori, la cosiddetta Legge Zampa¹⁹. Esiste poi un altro quadro normativo per il sostegno, l'assistenza e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, che riguarda anche i MSNA nel Decreto Legge n. 212/2015²⁰. Esso include norme specifiche per l'identificazione e la valutazione individuale per le vittime di tratta di esseri umani e ha portato alla creazione di una rete specializzata di coordinamento e all'adozione di un approccio multidisciplinare tra centri di accoglienza, Tribunali per i Minorenni e autorità penali con un mandato specifico sulla tratta di esseri umani, che si attiva all'arrivo del minore. Questo approccio multidisciplinare significa che diversi professionisti con una competenza adeguata contribuiranno al processo di valutazione al fine di renderlo il più completo ed esaustivo possibile in base alle esigenze del minore. Uno psicologo o un neuropsichiatra per affrontare le questioni psicologiche, o un mediatore culturale quando il minore ha problemi di linguaggio o di comprensione del contesto. Infine, esiste un quadro giuridico generale per l'informazione, il sostegno, l'assistenza, la protezione e una forma di valutazione individuale nell'ambito del procedimento penale ordinario, che si applica a tutte le vittime di reato, indipendentemente dal tipo di reato, più vicino al significato della Direttiva 2012/29/UE.

2.1.1. Panoramica della Valutazione Individuale per le vittime di reato

La decisione del minore di sporgere denuncia è difficile perché teme per la propria sicurezza e per le ritorsioni sulle loro famiglie nei loro paesi di origine²¹. Una denuncia presentata da un minore vittima di un crimine in un procedimento penale ordinario è seguita da indagini preliminari, con l'assistenza della polizia e con il coordinamento del pubblico ministero (Articolo 55 (2) del Codice di Procedura Penale, d'ora in poi CPP). La forza motrice del processo penale è il Pubblico Ministero che ha il compito di stabilire se il reato è stato commesso e di raccogliere le prove sufficienti per andare a processo o meno (articolo 405 e 408 del CPP).

¹⁹ Legge n. 47/2017 "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

²⁰ Nel recepimento della Direttiva 2011/36/UE.

²¹ Interviste a giovani adulti sospettati di reato; donna vittima di reato.

Il codice di procedura penale non regola formalmente le valutazioni individuali. Nella fase preprocessuale, il Pubblico Ministero conduce la propria valutazione durante la fase investigativa quando ascolta il minore per la prima volta, dopo la notifica presso centro in cui risiede (Articolo 362 (1) CPP). Il Pubblico Ministero è assistito da un esperto qualificato psicologo o psichiatra infantile (Articolo 362 1-bis CPP) ogni volta che un colloquio coinvolge un minore vittima. L'esperto psicologo fornisce un rapporto sullo stato psicologico e fa raccomandazioni, come dimostrato dalle testimonianze delle autorità giudiziarie, e questo professionista svolge un ruolo importante come previsto dall'Articolo 351 comma 1 ter e dall'Articolo 362 comma 1 bis Codice di Procedura Penale. Gli psicologi possono essere nominati sia come periti che come consulenti: dipende se è nominato su richiesta del giudice o su richiesta dell'avvocato. Lo psicologo può essere chiamato a fare una valutazione in separata sede come consulente o a valutare il comportamento del minore anche durante il procedimento come esperto.

Se il reato commesso nei confronti del minore non accompagnato è uno dei reati elencati nell'Articolo 362 ter CPP (reati sessuali, compresa la violenza e lo sfruttamento, la schiavitù e lo sfruttamento lavorativo, la tratta di esseri umani, la violenza domestica e la violenza tra persone in relazione intima) il Pubblico Ministero deve raccogliere le dichiarazioni del minore entro tre (3) giorni dalla denuncia penale. Nella fase del processo, il giudice conduce un'altra valutazione per determinare se sia necessaria l'applicazione di misure di protezione ai fini del controinterrogatorio (Articolo 498 del CPP).

Durante la valutazione condotta da un Pubblico Ministero, è emerso che l'audizione del minore ai fini del controesame causerebbe una vittimizzazione secondaria²² e metterebbe a rischio la sua protezione, il codice di procedura penale dà la possibilità di:

- 1 non sentire le vittime se ci sono altre prove rilevanti;
- 2 avviare un incidente probatorio, per cui un'udienza speciale che permette al minore di testimoniare una sola volta e di evitare interviste ripetute (Articoli 392 e 398 CPP), o anche;
- 3 adottare misure specifiche per prevenire intimidazioni o ritorsioni (Articolo 360-362 CPP)²³.

Secondo la legge, prevale l'obiettivo di bilanciare²⁴ la necessità di proteggere la vittima e, allo stesso tempo, le garanzie difensive della persona accusata.

La polizia²⁵, davanti alla quale può essere presentata la denuncia, è un punto di riferimento importante (art. 55 CPP) poiché può fare da ponte tra il Pubblico Ministero e gli altri attori che si prendono cura del minore, come il tutore, il gestore e gli operatori del centro dove il minore è collocato, nonché gli operatori sociali dell'agenzia anti-tratta. In alcuni casi, se c'è un solido lavoro di squadra, dove gli attori sono in sinergia tra loro, il Pubblico Ministero potrebbe rivolgersi direttamente a questi attori, senza la mediazione della polizia. Per esempio, potrebbe accadere che il Pubblico Ministero contatti per telefono cellulare un assistente sociale dell'ente anti-tratta, se lavorano insieme da anni in casi simili.

²² Gialuz M., *Lo status europeo delle vittime vulnerabili* (2012).

²³ Nelle udienze con i minori si utilizza un sistema audiovisivo (Art. 190 bis, comma 1 bis Codice di Procedura Penale). Il minore e/o l'avvocato possono fare una richiesta di effettuare un incidente probatorio (art. 392), l'art. 190 comma 1 bis CPP blinda la possibilità di ripetere le dichiarazioni, a meno che non ci siano nuovi elementi da prendere in considerazione. Essa si svolge in modo protetto, utilizzando il vetro a specchio (art. 398 comma 5 quarto CPP). Misure di protezione simili possono essere applicate nella fase processuale (art. 498 comma 4 quarto CPP).

²⁴ Lorenzetto E., *Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale* (2013).

²⁵ L'articolo 55 CPP (paragrafo 2) afferma che: "la polizia svolge qualsiasi attività delegata o ordinata dall'autorità giudiziaria. Offre una funzione di sostegno all'autorità giudiziaria nella fase di investigazione, è inerente al suo ruolo facilitare la comunicazione con gli altri attori coinvolti."

Le informazioni possono essere raccolte anche dalla polizia, supponendo che questo compito sia stato delegato, e devono seguire le stesse garanzie di quando è condotto dal Pubblico Ministero, soprattutto perché la nomina dello psicologo è fatta dallo stesso Pubblico Ministero (Art.55 (2) e Art. 351 (1-ter) CPP). Queste informazioni raccolte dalla polizia sono poi trasmesse al Pubblico Ministero e inserite nel fascicolo del processo (Art. 357 e 373 (5) CPP).

Questa situazione sembra contraddire l'Articolo 22 della Direttiva 2012/29/UE. Piuttosto che "una" valutazione individuale per identificare i bisogni specifici di protezione, e/o per determinare misure speciali di protezione nel corso del procedimento penale, a causa della vulnerabilità del minore alla vittimizzazione secondaria e ripetuta, all'intimidazione e alla ritorsione (Articolo 22 della Direttiva 2012/29/UE), vi sono molteplici valutazioni in diverse fasi. Nella fase preprocessuale, durante le indagini preliminari, come l'accertamento dell'età (Articolo 90-ter CPP), una valutazione per determinare la necessità di chiedere un "incidente probatorio"²⁶ (Articoli 392 e 398 CPP), una valutazione delle misure per prevenire intimidazioni o ritorsioni (Articolo 362 1-bis CPP) e, nella fase del processo, un'altra valutazione per determinare l'applicazione di misure di protezione ai fini del controinterrogatorio (Articolo 498 del CPP).

2.1.2. Quadro di riferimento del traffico di esseri umani

Per quanto riguarda le vittime minorenni, gli intervistati hanno suggerito che i reati più comuni di cui sono vittime²⁷ i minori non accompagnati sono la tratta di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro. Tuttavia, data la mancanza di statistiche disaggregate, è difficile comprendere l'intera portata della situazione. Questa situazione aiuta a spiegare perché la maggior parte delle esperienze che saranno descritte e analizzate nelle sezioni seguenti si riferiscono alle prassi previste dalla legge speciale sul traffico di esseri umani.

Le sessioni di colloquio, che valutano tutte le circostanze rilevanti e i bisogni del minore, sono condotte in un luogo separato dall'ente anti-tratta. Al primo colloquio con i minori vittime, l'ente anti-tratta fornisce informazioni al minore, eventualmente insieme al suo tutore volontario se richiesto dal minore, sui diritti della vittima, sui permessi che chiede, sui programmi di protezione a cui può aderire, sui centri di protezione anti-tratta in cui può essere trasferito. I minori vittime di tratta sono normalmente assistiti durante il colloquio da un mediatore culturale dell'organizzazione anti-tratta, che parla la loro lingua e in alcuni casi ha vissuto la stessa situazione in passato, quindi aiuta a creare un rapporto con loro e a farli sentire meno a disagio.

Il minore può essere ascoltato più volte per la valutazione condotta dall'organizzazione anti-tratta nel suo ufficio, dando priorità ai bisogni del minore. Se il/la minore/a al primo colloquio non vuole parlare, la sua volontà viene sempre rispettata; se mostra dei traumi, può essere attivato il servizio dello psicologo, come nel caso in cui ci siano problemi di lingua, viene messo a disposizione del minore un mediatore culturale.

Nel caso delle valutazioni preprocessuali, le osservazioni e le valutazioni sono fornite, secondo un approccio multidisciplinare, dagli operatori dei centri di accoglienza dove il minore è collocato dopo il suo arrivo, da diversi attori coinvolti nelle diverse fasi del procedimento penale. L'approccio

²⁶ Udienda speciale con misure di protezione rafforzate che permette alle vittime vulnerabili di testimoniare nel procedimento penale. Quando questo avviene, generalmente non c'è bisogno di ripetere l'udienza nella fase del processo. La logica di ciò è quella di prevenire la vittimizzazione secondaria.

²⁷ Save the Children, *Piccoli schiavi invisibili* (2017).

multidisciplinare significa che diverse figure professionali con competenze adeguate contribuiscono al processo di valutazione al fine di renderlo più completo ed esaustivo (ad esempio il minore potrebbe essere affetto da problemi psicologici supportato anche da uno psicologo o da un medico neuropsichiatra, potrebbe avere problemi di linguaggio e di comprensione del contesto per cui essere supportato anche da un mediatore culturale).

Il team multidisciplinare per le vittime della tratta di esseri umani e di altre forme di violenza comprende l'esperto sul campo OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), che riceve la vittima al momento dell'arrivo e fornisce le prime informazioni, il tutore specializzato che viene nominato dal Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni per il procedimento civile, la polizia e il Pubblico Ministero per le indagini, gli operatori del centro di accoglienza dove la vittima viene collocata per la prima volta, l'ente anti-tratta e il dipartimento di psicologia con competenza specifica sui migranti che hanno vissuto traumi terribili dovuti a questo nuovo percorso migratorio, gli assistenti sociali per l'accesso ai diversi servizi, gli interpreti e/o i mediatori culturali per il supporto linguistico e di comprensione del contesto culturale.

2.2. Sospettati di reato

Per contestualizzare le informazioni contenute in questo rapporto, si nota dalle interviste e dalle statistiche che i casi che coinvolgono minori sospettati o accusati di aver commesso un reato sono relativamente bassi. La percezione sembra suggerire che i reati più comuni coinvolti siano contro la proprietà, il possesso e la distribuzione di droga e l'aggressione nei centri di accoglienza. Ci sono stati anche rari casi di traffico di esseri umani, in quanto sono stati accusati di indurre i minori nel loro paese d'origine a prostituirsi, probabilmente per liberarsi della loro condizione di vittime. Due intervistati neomaggiorenni stranieri non accompagnati, che sono stati coinvolti in procedimenti minorili da minori, suggeriscono che, al di là del contrabbando, i MSNA tendono a essere coinvolti in reati commessi all'interno delle strutture di migrazione.

Negli ultimi anni, nel distretto di Palermo dove è stato condotto questo studio, c'è stato un aumento dei procedimenti che coinvolgono i MSNA. Per quanto riguarda i procedimenti penali nel 2020²⁸, ci sono stati 431 casi che hanno coinvolto minori non accompagnati; 51 condanne sono state pronunciate al termine del processo e ci sono ancora 60 processi in sospeso da decidere per lo stesso anno. Le tipologie di reato per le quali si usa essere sospettati sono: aggressioni all'interno dei centri di accoglienza dove si trovano i minori per la mancata consegna della paghetta, minacce, dichiarazione di false generalità; si usa risolvere con il perdono giudiziario o con l'irrelevanza del fatto. Poi ci sono i casi di messa alla prova, che non sono numerosi: meno di 10.

Se il minore è sospettato di reato, il Tribunale per i Minorenni è la giurisdizione competente e si segue un procedimento penale speciale per i minori (regolato dal Decreto Presidenziale n. 448 del 1988). Si tratta di un processo penale specializzato, in cui tutti i professionisti coinvolti devono avere competenze specifiche per tenere conto del processo di sviluppo e crescita del minore. I suoi principi generali richiedono che le decisioni del suo procedimento siano prese in linea con la personalità e i bisogni educativi del minore (Articolo 1 DPR n. 448 del 1988).

²⁸

Intervista con giudice del Tribunale per i Minorenni.

2.2.1 Panoramica sulla valutazione individuale dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato

Un ruolo importante per quanto riguarda gli accertamenti individuali è svolto in questi dai Servizi della Giustizia Minorile, il cosiddetto *Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni* (USSM), un ente che assiste il Tribunale per i Minorenni, come recita l'art.6 del Decreto Presidenziale. Essi intervengono per prendere in carico il minore, su mandato dell'autorità giudiziaria, in diverse fasi del procedimento, a seconda che il caso sia pendente davanti al giudice delle indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare o al giudice del dibattimento e seguono l'intero processo.

Il loro ruolo, in sinergia con altri attori, come gli operatori dei centri di accoglienza, è quello di accertare in sede di procedimento penale minorile le caratteristiche personali del minore, la maturità psicofisica e altri elementi quali quelli relativi alle "condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne il grado di responsabilità penale, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le opportune misure penali e adottare eventuali provvedimenti civili" (Articolo 9 D.P.R. n. 448 del 1988). Al fine di comprendere la capacità giuridica dei minori, la loro capacità di intendere e di volere e la loro capacità di decidere da soli, i loro eventuali traumi psicologici, viene richiesto un intervento di supporto da parte dei servizi territoriali, quali la neuropsichiatria infantile e il dipartimento di salute mentale.

Mentre il mandato per un caso specifico viene dato dal Tribunale per i Minorenni, è l'USSM che esegue le valutazioni individuali, con il supporto di altri servizi comunali. I loro risultati sono inclusi in una relazione e trasmessi al giudice che deciderà il caso. Oltre alle valutazioni individuali, l'USSM assicura anche l'assistenza affettiva e psicologica, con il coinvolgimento, quando possibile, del tutore o di altra persona idonea indicata dal minore (Articolo 12 D.P.R. n. 448 del 1988).

2.3. Valutazione dello psicologo

Sulla base delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore, lo psicologo viene chiamato dal Pubblico Ministero per preparare una relazione in cui ricostruire la storia personale del minore e mostrare se ci sono vulnerabilità e le ragioni che ne derivano. Le valutazioni dello psicologo si basano su un'analisi clinica del minore. Sulla base delle interviste con gli psicologi, in primo luogo, la prassi dimostra che, essi informano il minore sui loro diritti e sulla loro valutazione in modi diversi, come la lettura ai minori di tutti i documenti che li riguardano (per esempio un decreto del Tribunale). Gli psicologi intervistati hanno anche riferito che sono soliti chiedere al minore di confermare o di rispondere a determinate domande per accertarsi che tutto sia chiaro e per fargli capire le informazioni. Le interviste suggeriscono che c'è una convinzione condivisa, in linea con la *Direttiva 2012/29/UE* e la *Direttiva 800/2016/UE* che il superiore interesse del minore richiede di informarlo e di aiutarlo a capire ogni fase del procedimento.

Durante la valutazione possono essere assistiti da un mediatore culturale, che, secondo gli intervistati gioca un ruolo importante per la comprensione non solo della lingua, ma anche del contesto in cui il minore arriva e proviene. Questo servizio viene svolto gratuitamente.

La valutazione dello psicologo non segue una procedura standard²⁹, ma viene effettuata sulla base di ciò che il minore racconta. Non ci sono differenze nella procedura da seguire, sia che il minore

²⁹ Intervista con psicologi e psicologhe.

sia vittima o sospettato, sia che sia soggetto a vittimizzazione ripetuta o secondaria o in caso di intimidazione o ritorsione personale/familiare, ma ogni considerazione relativa a questi ultimi aspetti deve essere riportata.

Le interviste indicano che gli psicologi sono legati in ogni caso a codici deontologici, e ad approcci disciplinari che forniscono una certa direzione e flessibilità per accogliere casi e contesti unici. Ogni seduta è diversa. Questo fattore, rimanendo entro i confini di un'etica rigorosa, secondo le interviste con uno psicologo, permette allo psicologo di prendere il meglio da ogni sessione. Se ci sono elementi che non rientrano nella cornice biografica o nella sfera personale, allora si possono chiedere più informazioni. Questo processo, secondo le interviste, può richiedere molto tempo. Nella maggior parte dei casi, i minori ripetono le stesse dichiarazioni, come se fosse un copione, non rivelando facilmente nuove informazioni rilevanti. All'inizio possono essere chiusi e sospettosi, a volte chiedono di essere accompagnati dagli operatori del centro di accoglienza, se si sentono rassicurati da loro³⁰.

2.4. Accertamento dell'età

L'accertamento dell'età³¹ può essere richiesto anche per accertare l'età di una persona vittima (Articolo 90 (2-bis) CPP) o sospettata in un procedimento penale (Articolo 67 CPP e Articolo 8 Decreto Presidenziale n. 448 del 1988), se ci sono dubbi. L'accertamento dell'età viene avviato dall'Ufficio della Procura presso il Tribunale per i Minorenni³², che procede alle indagini necessarie seguendo un metodo multidisciplinare introdotto dalla Legge Zampa (art. 19 bis). L'accertamento dell'età³³ viene effettuato da diversi professionisti di un'equipe multidisciplinare, in collaborazione con personale ospedaliero come ginecologi, psicologi, pediatri o medici neuropsichiatri infantili. Dopo questo esame, le valutazioni sono incluse in un rapporto finale da inoltrare alla Procura del Tribunale per i Minorenni per confermare l'età del minore.

Se nel corso di un procedimento, il minore viene qualificato come tale, senza contestazioni, e non ci sono ragioni fondate per considerare diversamente, come afferma la legge Zampa, il Pubblico Ministero non lo richiede. Ciononostante, le interviste suggeriscono che i pubblici ministeri possono avviarlo senza la richiesta di nessuna parte del procedimento. Per esempio, è successo che una giovane ragazza è stata perseguita in un procedimento penale ordinario come colpevole adulto e poi, mentre era in un centro per adulti, ha rivelato di avere meno di 18 anni³⁴. Era stata trovata in possesso di documenti come adulta. Il pubblico ministero, in questi casi, ha incaricato un altro ufficio in un'altra regione dove si trovava, di effettuare una valutazione multidisciplinare dell'età. Al termine di tale valutazione, è emerso che era minorenni e i dati sono stati trasmessi alla Procura.

Le interviste hanno anche suggerito che i minori potrebbero anche essere indotti a mentire dagli stessi trafficanti. Minori non accompagnati vittime³⁵ della tratta hanno indicato che di essere stati obbligati dai trafficanti a dichiarare all'arrivo in Italia di avere fino a 18 anni, perché l'età del minore è un'aggravante che può aumentare la pena per il reato commesso, da un terzo fino a due terzi.

³⁰ Intervista con psicologa; un assistente sociale.

³¹ Soprattutto nella fase preprocessuale, come è emerso dalla maggior parte delle interviste

³² Di Napoli E., *Riflessioni a margine della nuova procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della legge 47/2017* (2017).

³³ La Placa S., *Approvato il protocollo multidisciplinare dell'età di minori stranieri non accompagnati* (2020).

³⁴ Intervista con pubblico ministero.

³⁵ Intervista con un giovane adulto accusato di contrabbando.

La mancata identificazione dell'età di un minore fin dall'inizio, può portare a delle ingiustizie. Un caso particolarmente preoccupante è stato quello di un giovane adulto non accompagnato, condannato per contrabbando presso il Tribunale Penale Ordinario di Trapani, che ha passato due anni in carcere. Dopo aver fatto ricorso davanti alla Corte d'Appello, è stato disposto da questa Corte un accertamento dell'età. Attualmente ha un processo pendente davanti al Tribunale per i Minorenni per l'accertamento dell'età, in quanto dichiara che all'epoca non aveva ancora compiuto 18 anni. Se confermato, questo caso mostra come l'identificazione dell'età fatta in ritardo può causare conseguenze negative sulla vita del minore/giovane adulto. È necessario prevenire casi come questo, che segnala la necessità di una maggiore consapevolezza dei processi di valutazione dei minori anche nei procedimenti penali per gli adulti.

2.5. Il Ruolo particolare degli avvocati nelle valutazioni

La nomina di un avvocato è obbligatoria solo quando un minore è sospettato di un crimine. Mentre per i minori vittime non è obbligatorio, e potrebbe dipendere dalla volontà del tutore e del minore stesso. Un'intervista con un avvocato suggerisce che è importante mantenere una buona comunicazione tra il tutore e l'avvocato, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale, per assicurare che l'interesse del minore sia protetto³⁶.

Quando il tutore è anche un avvocato³⁷, non è prevista la nomina di un avvocato per le vittime. Lui/lei può nominare anche un'altra persona per fornire assistenza legale e, in questo caso, riceverebbe tutte le notifiche legali nella residenza dell'avvocato nominato. Il ruolo dell'avvocato è quello di eseguire la legge, di fare richieste o inoltrare domande per esempio di protezione internazionale, di ricevere notifiche, di chiedere un risarcimento se la parte lesa si costituisce parte civile. L'avvocato può anche diventare uno dei principali punti di contatto se per esempio una vittima non vuole essere coinvolta nel procedimento:

“Non volevo sapere nulla del procedimento. L'unica persona con cui parlavo era il mio tutore/avvocato” (citazione, bambina vittima non accompagnata).”

Particolarmente rilevante, l'avvocato può condurre la propria valutazione e fare richieste di applicazione di misure di protezione o di beneficio, come un incidente probatorio (Articolo 392 e 398 CPP), chiedere al pubblico ministero di avviare le valutazioni dell'età, chiedere misure di protezione al processo. Il modo di condurre la valutazione dell'avvocato non è standardizzato, ogni avvocato segue il suo metodo, poiché non è una procedura codificata ed è regolata solo da principi generali. Alcuni di loro si limitano ad ascoltare la storia del minore, mentre altri la annotano in alcuni appunti. La prima valutazione serve per raccogliere le informazioni a disposizione del giudice, per incaricare i servizi incaricati di indagare su un disagio (insonnia, per esempio) o il servizio di psichiatria “transculturale” di proteggere il minore dal punto di vista emotivo.

L'avvocato può richiedere valutazioni indipendenti, soprattutto quando ci sono dubbi sull'affidabilità o la completezza delle informazioni trovate nelle relazioni dei centri di accoglienza, dell'USSM, nei degli psicologi, ecc. È il caso di un'intervista³⁸, in cui è stata sottolineata l'importanza di incontrare

³⁶ Intervista con avvocatessa.

³⁷ Intervista con due avvocatesse/tutrici.

³⁸ Intervista con avvocatessa.

il minore, di capire qual è l'interesse del minore, di evidenziare parti che sono rimaste poco chiare nel racconto del rapporto di polizia e di identificare eventuali necessità particolari (per esempio una particolare condizione di vulnerabilità che richiede una valutazione psicologica).

Le interviste suggeriscono che gli avvocati hanno interesse a ricostruire il caso e devono valutare la storia personale del minore. In modo simile a un investigatore, al fine di evitare il più possibile danni al minore. La valutazione del caso concreto da parte dell'avvocato deve essere effettuata non appena il mandato viene conferito, avendo come punto focale i bisogni del minore e la gravità del reato. Le informazioni raccolte vengono inserite nel fascicolo di parte e possono essere prodotte in Tribunale entrando così a far parte del fascicolo d'ufficio. Possono essere raccolte come appunti o oralmente, non è obbligatorio produrre i risultati della valutazione dell'avvocato in una relazione. Se necessario per la difesa del minore, l'avvocato può chiedere ai professionisti coinvolti fin dalla fase preprocessuale, come testimoni durante il procedimento.

Il lavoro sul campo ha tuttavia rivelato che il coinvolgimento diretto degli avvocati con i minori varia. Spesso il difensore d'ufficio non incontra nemmeno il minore ma si relaziona solo con il suo tutore. Anche i centri di accoglienza e le organizzazioni hanno nel loro team degli avvocati. All'interno delle organizzazioni, per esempio nelle organizzazioni dell'anti-tratta, l'avvocato interviene solo se il minore vittima lo richiede e non partecipa alla valutazione della situazione del minore. Il lavoro sul campo ha anche rivelato che gli avvocati e i servizi sociali spesso hanno difficoltà a comunicare. Se l'avvocato non è ben informato e fornisce informazioni distorte, influenza fortemente l'esito del procedimento; se il servizio sociale sbaglia qualcosa, si dimostrerà che il minore ha informazioni dovute a lui; è anche responsabilità del tutore informarsi per dare le giuste informazioni al minore. L'ambiente in cui si svolgono è sicuro, normalmente nello studio del professionista o nel centro di accoglienza. A seconda di come l'avvocato prepara la difesa influenza la decisione del giudice e le dichiarazioni del minore hanno un peso maggiore perché è il diretto interessato.

Per quanto riguarda la formazione, si suppone che siano altamente specializzati e la Camera Penale del distretto di Corte D'Appello di Palermo offriva corsi biennali di qualificazione incentrati sulla difesa minorile.

2.6. Il Ruolo dei tutori: aspetti positivi e negativi

Non è chiaro quanto sia diffusa questa pratica, ma le interviste suggeriscono che i tutori hanno facilitato la partecipazione dei minori ai procedimenti penali, chiarendo ai minori vittime le informazioni fornite da altri attori e aiutando a comprendere le regole procedurali³⁹. Le interviste con i tutori suggeriscono diversi approcci per trasmettere informazioni comprensibili, come: usare un linguaggio semplice, tenendo conto delle esigenze del minore; sollecitare il minore a confermare le sue dichiarazioni; ripetere le informazioni; fornire esempi tratti dall'esperienza personale del tutore. Mentre il ruolo dei tutori può essere una potenziale forza benefica per il minore, non tutti i tutori svolgono un ruolo attivo secondo le interviste. La relazione tra il minore e il tutore si basa in molti casi su una comunicazione minima, o perché essi (i tutori) sono assenti o perché il minore non è interessato a costruire una relazione. Alcuni tutori ma anche gli assistenti sociali dell'USSM hanno comunque sottolineato l'importanza di essere presenti, in quanto *trait d'union* fondamentale tra la parte istituzionale e il loro background culturale⁴⁰.

³⁹ Intervista con avvocatessa (nominata anche tutrice volontaria) e gli assistenti sociali che lavorano anche come responsabili dei centri di accoglienza.

⁴⁰ Intervista con una assistente sociale e un'avvocatessa (nominata anche come tutrice volontaria).

Capita spesso che i minori non parlino e tacciano, se pensano che tutto dipenda da loro. In ogni caso, un ruolo fondamentale durante il procedimento è stato svolto dal tutore nominato e da una persona di *Save The Children*, in quanto le hanno dato il coraggio e il sostegno per superare la paura e le preoccupazioni⁴¹.

Non è obbligatorio per legge che il tutore sia presente durante la valutazione condotta, ad esempio, da un'organizzazione anti-tratta, a meno che il minore non lo richieda. Anche se nei casi più estremi, è stato notato che il tutore in realtà non ha mai incontrato la vittima.

Chi interviene deve essere specializzato, consapevole del proprio ruolo e delle informazioni che fornisce. Questo non sempre avviene per i tutori, gli operatori dei servizi sociali, gli operatori dei centri di accoglienza o di altre organizzazioni.

⁴¹ Intervista con un giovane adulto accusato di reato.

3. Nella Fase Preprocessuale

L'analisi giuridica e il lavoro sul campo hanno mostrato le carenze delle misure procedurali che permettono una forma di valutazione individuale dei minori. Questa sezione analizzerà le prassi sviluppate in materia, tenendo presente la legislazione esistente e le corrispondenti lacune durante la fase preprocessuale. Ai fini di quest'analisi, la fase preprocessuale è definita come il momento in cui le autorità della giustizia penale sono informate dell'esistenza di un reato fino alla conferma delle accuse ai fini della conduzione di un caso al processo. In Italia, ciò include le indagini preliminari e le udienze preliminari per confermare o respingere le accuse.

Come verrà mostrato nelle sezioni seguenti, ci sono motivi di preoccupazione su come le Direttive siano state recepite (quando lo sono state) o su come sono state effettivamente implementate nella pratica. Come sottolineato in precedenza, la convergenza tra diversi quadri legislativi specifici, in Italia, a causa delle situazioni specifiche dei minori non accompagnati e del tipo di reato in cui tendono ad essere coinvolti, sono rilevanti durante la fase preprocessuale. Ciò spiega il focus analitico di questa sezione sulla legge sulla migrazione (c.d. legge Zampa), sulla legge sulla tratta di esseri umani (Decreto legge n. 212/2015) e sul codice di procedura penale e sul diritto penale, a fronte della Direttiva 2012/29/UE per le vittime. Per gli indagati, la pratica ai sensi della Legge Zampa e il D.P.R. n. 488/1988 (procedura penale minorile) saranno analizzati rispetto alla Direttiva 2016/800/UE. Pertanto, questa sezione avrà un'analisi separata di questi due gruppi target, in fasi specifiche del procedimento penale.

3.1. Valutazioni individuali delle Vittime di Reato (Direttiva 2012/29/UE)

Come spiegato nella sezione precedente, durante le indagini preliminari non esiste una regolamentazione esplicita di una procedura formale per condurre valutazioni individuali, come inteso nell' *articolo 22 della Direttiva 2012/29/UE*. La legislazione e la prassi suggeriscono che le valutazioni sono effettuate come parte dell'adattamento dei processi penali esistenti, per raccogliere prove e portare avanti le finalità dell'azione penale. Questo porta effettivamente a una piena conformità con la Direttiva?

3.1.1. Mancanza di un obiettivo coerente per le diverse valutazioni individuali

Le diverse valutazioni preprocessuali, anche se lodevoli, sono generalmente ancorate ai processi probatori. Un indicatore importante di ciò è che il pubblico ministero è destinato solo a raccogliere informazioni "pertinenti all'indagine" (Articolo 362 (1) CPP), e per il necessario esercizio dei suoi poteri di incriminare o meno l'imputato (Articolo 326, 358, 405 e 412 CPP).

Come rivelato in alcune interviste con pubblici ministeri e giudici, non c'è una procedura standard da seguire in ogni valutazione della situazione⁴², ma ogni procedimento può essere influenzato da diversi fattori, a seconda della gravità del reato commesso, dei bisogni del minore, delle informazioni raccolte nella fase preprocessuale. Il giudice è chiamato a fare una valutazione preliminare davanti al presunto reato subito o commesso, caso per caso. Non ci sono criteri predeterminati per condurre tale valutazione, ma ogni aspetto deve essere supportato da prove atte a supportare il capo d'imputazione. L'esigenza di assunzione delle prove per orientare la decisione del giudice deve

⁴² Intervista con pubblico ministero.

essere sempre garantita, specialmente quando vi è il rischio di perderle (per esempio se una ragazza, dopo l'arrivo, ha il numero di telefono del potenziale trafficante, la polizia contatta immediatamente il pubblico ministero per avviare le intercettazioni, se necessario). Tutte le informazioni raccolte vengono normalmente inserite in un fascicolo giudiziario, che non dovrebbe contenere relazioni riguardanti il minore, a meno che non sia stata richiesta una perizia psicologica.

Per essere sicuri, la previsione dell'istituto dell'incidente probatorio e la determinazione delle misure di protezione atte ad evitare l'incontro con l'imputato, l'intimidazione e la ritorsione (Articoli 360-362, 392 e 398 CPP) rispondono a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE; seppur la legge italiana pone diversi limiti. Ci sono delle contraddizioni della legge italiana nell'ambito della procedura penale rispetto alla suddetta Direttiva, in termini di obiettivi da raggiungere. Una lettura degli obiettivi della Direttiva nel suo insieme richiede: 1) valutazioni individuali per garantire la partecipazione al procedimento penale nel suo complesso, non a specifiche udienze, poiché è necessario che le vittime **“ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguate”** (Articolo 1 (1) Direttiva 2012/29/UE), e non solo protezione; 2) il superiore interesse del minore deve ispirare ogni azione e deve essere valutato individualmente” (Articolo 1 (2) della Direttiva 2012/29/UE. Purtroppo, anche se lodevoli, queste due valutazioni non sono tali da rispondere completamente alle previsioni della Direttiva 2012/29/UE.

Con l'introduzione del Decreto legge n. 212/2015, che recepisce la Direttiva 2012/29/UE sulla giustizia penale, i professionisti devono dedurre se una vittima si trovi in una “particolare condizione di vulnerabilità”. Le interviste con i pubblici ministeri⁴³ suggeriscono che gli elementi riconducibili a situazioni di vulnerabilità dovrebbero emergere sin dalla prima audizione del minore, con l'assistenza di uno psicologo (Articolo 362 CPP). Anche se non è chiaro se si tratta di una prassi generale, in quanto manca una regolamentazione, uno scopo e una guida in merito. La prima udienza con un pubblico ministero mira ad ottenere prove, atte a giustificare una decisione di incriminazione o meno.

3.1.2. Guida non abbastanza dettagliata su come condurre le valutazioni

Non è regolato come queste valutazioni dovrebbero essere condotte nella legge. L'articolo 90 quater CPP⁴⁴ introduce una descrizione di quella che viene chiamata “condizione di particolare vulnerabilità”⁴⁵, nel suo paragrafo 1. Da questa definizione, la “particolare vulnerabilità” è dedotta sulla base di una serie di elementi soggettivi e oggettivi: età, infermità, deficit mentale, il tipo di reato perseguito e le circostanze dell'atto perseguito, dipendenza emotiva, psicologica o anche economica dall'autore del reato. Il paragrafo elenca diversi reati come la tratta, lo sfruttamento lavorativo, ecc.

Nonostante gli elementi utili nella determinazione di una “condizione particolarmente vulnerabile” di un soggetto di minore età, che potrebbero giustificare l'applicazione di misure protettive durante le indagini preliminari e durante il controesame (Articolo 498 4-quater CPP), sono state riscontrate diverse criticità. In primo luogo, la legge non prevede attualmente come esattamente i pubblici ministeri o i giudici debbano dedurre o interpretare, in modo coerente e costante, questi diversi fattori e criteri. In secondo luogo, tra i reati di cui all'articolo 90-quater CPP, elencati nella Direttiva 2012/29/UE (Articolo 22 (3)), non rientra la violenza sessuale. In terzo luogo, invece di

⁴³ Interviste con ministeri pubblici, donne e uomini.

⁴⁴ Introdotto con il Decreto n.212/2015, che recepisce l'articolo 22 della Direttiva 2012/29/UE.

⁴⁵ Tamburini G., *La tutela della vittima di reato: l'accertamento della condizione di particolare vulnerabilità* (2018).

adottare il l'espressione generale di "caratteristiche personali", l'Articolo 90-quater elenca solo alcune caratteristiche specifiche, sebbene personali, come l'età, lo stato di infermità e il deficit mentale, il che lascia fuori caratteristiche come la nazionalità straniera, l'etnia, il sesso e altri tipi di disabilità.

3.1.3 Fasi processuali poco chiare delle valutazioni condotte con l'assistenza di esperti

La legge richiede l'utilizzo di personale qualificato, come psicologi infantili o professionisti dell'infanzia, per assistere nel processo di raccolta di dichiarazioni e informazioni da un minore vittima di specifici reati. Si tratta di reati sessuali, traffico di esseri umani, violenza domestica, schiavitù e lavoro forzato (Articolo 362 1-bis e Articolo 351-ter del CPP). Se non sono coinvolti, l'avvocato può invalidare il procedimento. Il loro ruolo è quello di permettere all'autorità giudiziaria di leggere il linguaggio del corpo o di facilitare la comunicazione in caso di difficoltà linguistiche. La legge non obbliga i pubblici ministeri di affidarsi a psicologi per altri reati, anche se rimane a loro discrezione consultare gli esperti necessari.

Il pubblico ministero e la polizia possono raccogliere informazioni e relazioni dai centri di accoglienza e da altre figure che sostengono il minore straniero non accompagnato. Vi è discrezione⁴⁶ sul peso che il pubblico ministero dà alle diverse valutazioni, che può dipendere dalla prospettiva del minore e dal rapporto personale costruito con ogni attore.

Lo psicologo o un esperto in neuropsichiatria che segue il minore fin dal suo arrivo, al di là del procedimento, può essere coinvolto anche nella fase preprocessuale, su richiesta dell'autorità giudiziaria, come consulente durante l'udienza preliminare, assistendo il pubblico ministero nel comprendere il modo di comunicare del minore oppure come consulente a cui il pubblico ministero chiede di effettuare un'analisi psicologica sul minore per comprendere il suo vissuto, i traumi, i fattori che potrebbero interferire con la sua capacità di raccontare⁴⁷. L'esperto, psicologo o neuropsichiatria, deve essere incaricato dal Pubblico Ministero o dal Giudice del processo, normalmente attraverso un decreto, con il compito di fare una valutazione di tre mesi per assistere quella persona. Nell'incarico deve essere specificato cosa l'esperto è chiamato a fare, quali sono i limiti del suo lavoro e qual è il valore in quel caso.

3.1.4. Scarsa chiarezza dei termini

Nessuna disposizione del codice di procedura penale chiarisce in quale fase del procedimento penale la condizione di particolare vulnerabilità può essere determinata per un minore vittima di un reato, né quando esattamente dovrebbe essere condotta una valutazione individuale ai fini della *Direttiva sui Diritti delle Vittime*. Per essere sicuri, la *Direttiva sui Diritti delle Vittime* chiarisce solo che la valutazione deve essere "tempestiva" e in ogni caso alla "prima opportunità possibile" (Articoli 22 (1) e 55 della stessa).

L'accertamento dell'età deve avvenire solo quando ci sono dubbi o incertezze sull'età del minore. La valutazione della condizione di vulnerabilità, dei bisogni di protezione e la determinazione delle misure di protezione non è chiara. Se, come suggeriscono gli intervistati, una prima valutazione avviene durante la prima udienza con il pubblico ministero, il codice di procedura stabilisce solo un

⁴⁶ Intervista con pubblici ministeri.

⁴⁷ Ibidem.

limite di tempo di 3 giorni dalla denuncia per i reati specifici elencati nell'articolo 362 (1-ter) CPP (reati sessuali, traffico di esseri umani, sfruttamento lavorativo, schiavitù, violenza domestica ecc.). Tuttavia, non è chiaro per altri reati.

3.1.5. Coordinamento formale e informale

Poiché non esiste una procedura standardizzata che regoli la conduzione di una valutazione individuale nel procedimento penale ordinario, non è chiaro come debba essere coordinata, come debba essere determinata una "condizione di particolare vulnerabilità" e chi debba accertare tale condizione tra il Pubblico Ministero, il giudice, la polizia giudiziaria all'inizio delle indagini o altri soggetti (ad esempio i servizi sociali che hanno contattato la polizia o ai quali, per esempio, è stata fatta una denuncia, ecc.)

Tra gli attori del procedimento penale, le interviste suggeriscono di favorire un dialogo almeno informale tra tutti gli altri attori che hanno un ruolo importante nel procedimento. Questo include il dialogo tra gli attori nel campo della migrazione, vale a dire il tutore, i centri di accoglienza e anche l'avvocato⁴⁸ del minore, che eseguono le loro rispettive valutazioni. Soprattutto quando il reato è la tratta di esseri umani, c'è un contatto almeno informale tra il pubblico ministero e l'organizzazione anti-tratta, e i diversi attori tendono ad aggiornarsi a vicenda oralmente. Ogni informazione importante viene conservata anche in forma scritta (su carta e/o in formato digitale) dalle autorità competenti.

Quando il caso riguarda una vittima di tratta di esseri umani, tuttavia, il Decreto n. 212/2015 prevede una rete di supporto più formalizzata, coordinata dall'organizzazione anti-tratta. Il sostegno ai minori vittime di tratta di esseri umani prevede, prima o dopo un processo, l'adesione a un programma di protezione per iniziare una nuova vita con la supervisione del centro di protezione dove saranno ospitati. Il programma viene solitamente attivato su iniziativa del centro di accoglienza in cui vive.

Prassi esistente: Gli assistenti sociali dell'ente anti-tratta di Catania, in collaborazione con altri attori e con il personale del centro di accoglienza, hanno creato un'applicazione online per la comunicazione e lo scambio - dove i dati personali di ogni beneficiario vengono inseriti e costantemente aggiornati con le informazioni relative al supporto e al lavoro svolto, o su eventi accaduti da considerare. In altri casi si limitano a chiamarsi a vicenda⁴⁹.

Nonostante alcune buone iniziative esistenti, la mancanza di un team compatto per i minori vittime di qualsiasi reato, compresi i minori stranieri non accompagnati, può compromettere gli sforzi coerenti per assistere, sostenere e proteggere i minori come richiesto dall'Articolo 22 della Direttiva sui Diritti delle Vittime. Sembra che la mancanza di personale, più nel settore pubblico che in quello privato, sia una delle cause per cui il sistema è lento e i team multidisciplinari sono incompleti, come suggerito da un soggetto intervistato dell'USSM.

3.1.6. Tentativi non obbligatori di affinare la formazione

A seconda di chi è coinvolto, e del suo ruolo nella valutazione e nel procedimento, potrebbe essere necessaria una formazione specializzata. L'ente anti-tratta è composto da educatori, assistenti

⁴⁸ Intervista con una assistente sociale, (anche tutrice istituzionale di diversi minori non accompagnati).

⁴⁹ Intervista con una assistente sociale (professionista del centro di accoglienza per migranti).

sociali, avvocati, mediatori culturali che frequentano corsi di formazione interni al sistema anti-tratta, per essere aggiornati sulle azioni in corso, su come il fenomeno cambia da territorio a territorio e sulle leggi applicabili, ma non è obbligatorio.

Non è chiaro se sia richiesta formazione obbligatoria nei confronti degli altri attori coinvolti nei procedimenti, vale a dire pubblici ministeri e giudici. Infine, però, quando le valutazioni sono condotte da professionisti come gli psicologi, la legge esige che siano adeguatamente formati.

3.1.7. Covid-19

Durante l'emergenza Covid-19, le valutazioni dell'ente anti-tratta sono continuate di presenza nei casi più urgenti e via videochiamata nel resto dei casi, purché venissero rispettate tutte le garanzie necessarie⁵⁰, in termini di riduzione dei potenziali elementi di riluttanza dati dalla situazione imbarazzante, proteggendo l'identità del minore ma anche la privacy rispetto alla questione oggetto di valutazione. Per esempio, il minore ospitato in un centro di accoglienza può essere ascoltato tramite videochiamata, solo se gli operatori di quel centro possono garantire pienamente la sua protezione e la sua privacy. Tuttavia, l'efficacia della comunicazione è stata limitata a causa della mancata interazione interpersonale, per via dello schermo del dispositivo, creando distanza relazionale tra le parti.

Durante il periodo di lockdown, il dipartimento di psicologia ha interrotto gli incontri di presenza perché l'ufficio era chiuso.

Nei tribunali e nelle Procure, durante il periodo Covid-19, le udienze sono state anche sospese e successivamente sono state tenute in modalità online, tramite videoconferenza.

3.1.8. Diritto all'informazione e diritto alla traduzione

Le informazioni su diritti e doveri sono fornite oralmente dai professionisti che intervengono nelle diverse fasi del procedimento. Nelle interviste con i pubblici ministeri, è stato sottolineato che il loro ruolo è quello di far capire ai minori qual è il loro ruolo come autorità, cosa succede se il minore parla, dove viene ascoltato, chi lo vede. C'è un bisogno reciproco di sapere, in modo che il bisogno di informazione corrisponda al diritto perché il minore ha il diritto di essere informato perché ha le risorse per capirlo, gli attori coinvolti dovranno usare un linguaggio che lui/lei può capire. Trattare il minore come una persona che ha bisogno di essere informata e consigliata ma anche di capire per fare delle scelte è un dovere di lealtà, indipendentemente dal fatto che la legge lo preveda.

Le interviste suggeriscono cautela nello scambio di informazioni all'inizio delle indagini, per le vittime di tratta di esseri umani. L'esperienza suggerisce la riluttanza a collaborare per vari motivi, come le minacce personali e familiari da parte dei perpetratori o la paura per l'incertezza degli esiti giudiziari, per non dire la verità o per dire una cosa e poi dirne un'altra o per tacere, quindi, se si può, si evita di sentire. Le informazioni vengono fornite a volte in modo frammentario, a volte in gruppo.

Alcuni intervistati⁵¹ dicono che le informazioni sulle diverse fasi del procedimento non dovrebbero essere date immediatamente perché è importante costruire una relazione lentamente e lasciare al

⁵⁰ Intervista con una assistente sociale.

⁵¹ Interviste con avvocato e avvocatessa

minore il tempo di essere consapevole di un'azione o di una decisione che lo riguarda; altri professionisti dicono che le informazioni dovrebbero essere date con la dovuta consapevolezza ed essere sicuri che il minore le abbia capite⁵².

Quando i minori stranieri non accompagnati non capiscono la lingua del procedimento, possono essere supportati da un mediatore culturale e/o da un interprete. Anche se non accade spesso, diversi intervistati (avvocati, pubblici ministeri, giudici, psicologi, servizi sociali, responsabili dei centri di accoglienza e tutori) hanno sottolineato l'importanza del ruolo del mediatore culturale, non solo per esigenze di traduzione ma soprattutto per la reciproca necessità di comprendere il contesto italiano per il minore e quello di origine per il professionista. Solo in alcuni casi la presenza del mediatore culturale è stata considerata come un ostacolo alla fluidità della comunicazione, perché può interrompere la conversazione, quindi in questi casi i professionisti hanno potuto evitarla utilizzando una lingua veicolare (Inglese o Francese).

Anche se la prassi suggerisce che le informazioni sul diritto alla valutazione individuale sono fornite su iniziativa di alcuni attori, come gli psicologi, si dubita in merito questa è una pratica standard. Soprattutto perché il diritto ad essere informati sulla valutazione individuale non è elencato nell'*Articolo 90-bis*, che elenca le informazioni che le autorità penali sono obbligate a fornire.

3.1.9. Luogo di valutazione

Come è emerso dalle interviste a diversi professionisti, i luoghi in cui vengono effettuate le valutazioni per le vittime e i sospettati nella fase preprocessuale sono: l'ufficio dei professionisti che si occupano dei minori come l'ufficio dell'ente anti-tratta, il centro di accoglienza dove vengono ospitati, l'ufficio dei servizi sociali. A volte essere in un luogo confortevole non aiuta a rassicurare i minori, mentre un ufficio freddo e grigio spesso influenza negativamente il comportamento del minore.

Non c'è un luogo appositamente previsto dalla legge per condurre le valutazioni. In pratica, tendono essenzialmente ad avvenire nell'ufficio della parte interessata che sta conducendo la valutazione, con le condizioni di cui dispongono.

Per i pubblici ministeri, la valutazione viene fatta nel luogo in cui si svolgono le interviste. Il tutore e l'istituzione informano il minore nei loro rispettivi uffici; se il pubblico ministero vuole ascoltarlo, lo farà nel luogo designato per l'audizione. In quest'ultimo caso, il pubblico ministero può scegliere di effettuarlo in un luogo più accogliente. Non c'è un luogo adatto a tutti i minori. A seconda del modo e nel momento in cui le domande vengono poste, alcuni meccanismi possono influenzare la genuinità del racconto, il che potrebbe compromettere l'intera procedura⁵³.

3.1.10. Superiore interesse del minore

L'intervista con il pubblico ministero sottolinea che è necessario capire se il minore è pronto a parlare, nell'interlocuzione con gli altri attori. Se il minore non è pronto, l'incidente probatorio non dovrebbe essere fatto per non danneggiare né il minore né i risultati del procedimento. A volte, da una valutazione globale del tutore e dell'ente anti-tratta, il pubblico ministero decide ragionevolmente di non fare l'incidente probatorio in nome del superiore interesse del minore e di ascoltare la vittima

⁵² Interviste con psicologa ed una assistente sociale.

⁵³ Intervista con avvocatessa.

all'udienza preliminare, se ritiene necessario che passi del tempo. Non esiste un protocollo che determini come procedere, le situazioni sono molto diverse e ogni persona deve essere presa in considerazione nella propria individualità. La realtà supera sempre la fantasia e bisogna essere flessibili per adattarsi e capire cosa fare.

3.1.11. Genere

Il pubblico ministero presso la polizia ha la facoltà di scegliere una persona come interprete ed è stato confermato da diversi professionisti durante le interviste che un interprete dello stesso sesso e dello stesso gruppo etnico del minore è preferibile. Lui/lei può creare un rapporto di empatia con il minore che potrebbe ridurre i fattori di stress, anche se si dovesse trattare solamente di tradurre ciò che il minore dichiara durante l'udienza.

3.2. Sospettati o Accusati di aver commesso un reato

Questa sezione include un'analisi approfondita delle valutazioni individuali dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato, tenendo presente i requisiti della Direttiva sulle Garanzie Procedurali dei minori. Questo tenendo presente la vulnerabilità specifica dei minori sospettati di aver commesso un crimine in relazione alle loro esperienze di vita e al loro progetto migratorio (prima della partenza e durante il transito), l'inclusione e il rischio di devianza, in quanto sono spesso fisicamente ed emotivamente trascurati.

Come notato, un caso che coinvolge un minore sospettato o accusato di aver commesso un reato in Italia segue le regole del processo minorile ed è perseguito da un Tribunale per i Minorenni. Per quanto riguarda le valutazioni individuali, un ruolo importante è svolto dall'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Più in generale, l'USSM ha anche un ruolo nella giustizia riparativa e i suoi assistenti sociali hanno in carico minori coinvolti nel circuito penale e giovani adulti fino a 25 anni per reati commessi nell'infanzia⁵⁴. I servizi sociali a Palermo sono divisi in unità, a seconda del tipo di reati di cui si occupano.

Le equipe dell'USSM, sia a Roma che a Palermo, coinvolgono solo operatrici donne. Secondo l'opinione di un'intervistata, un'équipe femminile può facilitare il dialogo con il/la minore, come accade con gli Albanesi o i Sudamericani. Quest'ufficio conserva il rispetto a livello formale perché viene riconosciuto l'aspetto istituzionale dei servizi sociali insieme al Tribunale per i Minorenni. Una relazione dimostrativa di questa sinergia può essere preparata dall'USSM (come riferito dall'Ufficio di Palermo).

3.2.1. Obiettivi della valutazione individuale

L'articolo 7 della Direttiva sulle Garanzie Procedurali per i Minori stabilisce un diritto alla valutazione individuale per i minori che sono sospettati o accusati in un procedimento penale. Essa serve a: 1) determinare qualsiasi misura specifica a beneficio del minore; 2) valutare l'adeguatezza e l'efficacia di qualsiasi misura cautelare nei confronti del minore; 3) prendere qualsiasi decisione o linea di condotta nel procedimento penale, anche in sede di condanna. In particolare, adottare qualsiasi misura benefica in termini di protezione, istruzione, formazione, integrazione sociale, vulnerabilità e necessità di comunicazione (Recital 18, 35, 48 e 55 della direttiva 2016/800/UE).

⁵⁴ ISTAT, *Dati sui trasgressori e sulle persone offese, secondo il sesso, la nazionalità e l'età* (2019).

Dalla legge e dalla prassi risulta che l'USSM effettua accertamenti e adotta misure di assistenza al minore sotto forma di assistenza affettiva e psicologica (Articolo 6, 9 e 12 del PD n. 448 del 1988). Anche il pubblico ministero e i giudici effettuano specifici accertamenti in cui acquisiscono elementi sulle condizioni e sulle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertare il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le opportune misure penali e adottare eventuali provvedimenti civili (Articolo 9 n. 448 del 1988).

Tuttavia, ci sono dubbi sul fatto che questi obiettivi siano pienamente conformi alla Direttiva. In particolare, l'unica agenzia con un mandato esplicito di condurre una valutazione per applicare misure di assistenza è l'USSM, mentre l'obiettivo di valutazione dei pubblici ministeri e dei giudici è essenzialmente ai fini dell'azione penale, della punizione e, in questo ambito, dell'applicazione di misure che soddisfino i bisogni educativi e, probabilmente, di integrazione sociale. Anche nell'ambito degli obiettivi di assistenza, non è chiaro se l'agenzia si spinge fino a condurre una valutazione che comprenda la vulnerabilità, la protezione e i bisogni di comunicazione più in generale.

La pratica suggerisce che l'USSM adotta un approccio multidisciplinare cercando di fornire l'assistenza di cui il minore ha bisogno. Sarebbe utile che la legge riflettesse coerentemente questo obiettivo, soprattutto per assicurare che le valutazioni per le misure benefiche siano coerenti e complete, indipendentemente dal particolare background e dai bisogni del minore, e che supportino una partecipazione effettiva.

3.2.2. Valutazione da parte dell'USSM

Le valutazioni effettuate dall'USSM servono a raccogliere informazioni sul minore e vengono conservate in un documento in formato cartaceo (come cartella sociale) ma anche in formato digitale, un database nazionale e sono funzionali alla preparazione della relazione per il Tribunale per i Minorenni. Essi usano seguire le linee guida che si applicano al servizio sociale in generale e grazie alla loro esperienza sul campo hanno sviluppato alcuni tipi di domande che usano ripetere durante le valutazioni. Tutti i dati raccolti confluiscono in una relazione ai sensi dell'Art. 9 del Codice Penale Minorile (indagine sulla personalità), che comprende non solo informazioni sulla personalità ma anche risorse a livello ambientale, sociale e familiare. Questa relazione entra a far parte del fascicolo del caso e viene utilizzato dai giudici, per esempio, nell'udienza preliminare per valutare se i benefici possono essere concessi o meno.

Il primo colloquio viene effettuato dall'educatore professionale, eventualmente in collaborazione con gli operatori della comunità, i servizi sociali del comune, gli psicologi del servizio di medicina penitenziaria per fare le opportune valutazioni e prendere in carico a livello psicologico, i mediatori sociali per le procedure da attivare a livello sanitario, i mediatori culturali e il tutore. Il tutore è spesso presente anche durante i passaggi istituzionali e le udienze in Tribunale. Il lavoro sul campo non suggerisce l'uso di uno strumento specifico per condurre queste valutazioni.

3.2.3. Coordinamento

La collaborazione tra le parti interessate è coordinata dall'USSM (il Servizio Sociale per i Minorenni), che chiede consultazioni a tutti i professionisti che lavorano o hanno lavorato in varie fasi con il minore. Il team multidisciplinare include una varietà di attori: l'avvocato, il Tribunale per i Minorenni, la polizia, i fornitori di servizi sociali del Centro di Giustizia Minorile, l'USSM e i fornitori di servizi sociali del Comune in cui si trova il centro dove il minore è ospitato, gli operatori del centro di

accoglienza già coinvolti in una fase preprocessuale, il tutore, il dipartimento di psicologia dell'ospedale, altre organizzazioni, interpreti, mediatori culturali. Come detto, tutte le informazioni raccolte dall'USSM faranno parte del proprio rapporto, che entrerà a far parte del fascicolo del caso.

L'USSM lavora in sinergia con altri attori del procedimento penale per i quali possono essere applicate misure alternative, misure penali comunitarie, misure cautelari e misure di libertà vigilata. C'è una continua interazione tra tutti i servizi nell'ambito delle loro competenze specifiche.

Lavorano in rete con i tutori, se presenti e attivi, i servizi sociali del comune (dipartimento delle politiche sociali) ma anche con i servizi interni del Ministero della Giustizia affinché l'esperienza penale del minore non limiti l'interruzione dei processi educativi e formativi in atto. Inoltre, la rete comprende anche le organizzazioni del privato sociale (comunità), i servizi socio-sanitari dell'ospedale pubblico (nel caso di patologie trascurate come ad esempio la sifilide, la tubercolosi per chi viveva in condizioni di trascuratezza sanitaria e abitativa o nel caso delle ragazze, possono aver bisogno di abortire una gravidanza o di contraccettivi, visite ginecologiche specifiche).

I servizi sociali del comune hanno un ruolo nella comprensione del percorso che il minore deve compiere per la conclusione del procedimento, nonché nella presa in carico del neo maggiorenne nei casi di cui all'art. 13 della legge Zampa, che prevede una prosecuzione amministrativa fino al compimento dei 21 anni per garantire l'attività di integrazione nel territorio e la formazione. L'equipe multidisciplinare, composta dagli operatori dei centri di accoglienza e dai tutori, che sostengono i minori non accompagnati, svolge un ruolo importante nell'adozione di strategie di prevenzione. La prevenzione può essere garantita da un'alta specializzazione di tutti gli attori coinvolti nella fase preprocessuale e processuale, da un trasferimento completo e chiaro delle informazioni, dall'individuazione preliminare di particolari soggetti vulnerabili a rischio di devianza e che hanno subito traumi, attraverso le valutazioni individuali e le osservazioni effettuate sui loro comportamenti e caratteristiche⁵⁵. Dalle interviste emerge la volontà dei minori non accompagnati di continuare a beneficiare non oltre i 21 anni del sostegno degli operatori e di rimanere nei centri. I giudici cercano di far capire loro l'importanza di continuare i percorsi iniziati ed eventualmente la tutela diventa regolata dall'art. 13 della legge Zampa se il minore ha dato il suo consenso. Una volta raggiunti i 18 anni, molti di loro si allontanano dal centro di accoglienza e, come hanno dimostrato le esperienze degli intervistati, una volta scappati sono facilmente irripetibili.

Il caso più grave registrato in questo studio riguarda un ragazzo ghanese che ha dato fuoco al centro in cui era ospitato. In quella situazione il servizio sociale insieme al mediatore culturale ha giocato un ruolo importante per capire quali problemi aveva, in quale comunità era stato inserito e da quale era stato portato via. La loro valutazione ha mostrato che il suo disturbo era causato dall'uso di droghe. In questo caso, è stato deciso come pena per l'arresto⁵⁶.

I giovani adulti intervistati si sono sentiti ben considerati e il loro punto di vista è stato preso in considerazione per il loro interesse. In uno di questi casi, l'interazione tra il servizio sociale e un'altra organizzazione come Medici Senza Frontiere è stata necessaria per sostenere un giovane che si sentiva solo e perso in Italia.

⁵⁵ Save The Children, *Sviluppo di metodi transnazionali basati sui diritti del minore diretti alla prevenzione della criminalità minorile e alla promozione del reinserimento sociale. Italia, Grecia, Romania (2008)*

⁵⁶ Quest'ultimo esempio rappresenta un caso eccezionale perché il sistema italiano prevede che solo in casi estremi un minore accusato di reato possa essere arrestato.

3.2.4. Diritto all'informazione

I MSNA⁵⁷, in questa fase, dovrebbero essere informati e sostenuti da tutti gli operatori dei centri di accoglienza (educatori, consulenti legali, mediatori culturali, assistenti sociali), dal tutore come rappresentante legale e da uno psicologo su richiesta, soprattutto nella fase preprocessuale. Ricevono tutte le informazioni oralmente e anche le relazioni scritte vengono lette e spiegate insieme ad altri professionisti (come lo psicologo, il servizio sociale, l'operatore legale del centro di accoglienza) dal mediatore culturale, l'avvocato o il tutore. Questi non sono formati per questo scopo specifico.

Diritto all'informazione al momento dell'arresto

È importante per il minore sospettato essere ascoltato da un giudice che sia in grado di capire il suo modo di esprimersi e di formulare le domande in modo adeguato. I giudici integrano l'informazione fin dal loro primo incontro, che in alcuni casi coincide con il primo contatto con la giustizia, ma può essere rimandato anche in diversi momenti: per esempio, se il minore viene arrestato all'udienza di convalida dell'arresto o direttamente all'udienza. Queste informazioni sono date oralmente, di solito alla prima udienza o successivamente in un'altra udienza e usano un linguaggio semplice per facilitare la comprensione del minore. Per quanto riguarda il contenuto dell'informazione si riferisce al ruolo del giudice e ai possibili esiti del processo (cioè chi sono, cosa fanno, perché è stato aperto un procedimento penale, diritti e doveri del minore, ecc.)

Se il minore è stato fermato, entro 96 ore, si tiene l'udienza di convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari che dispone le misure cautelari che variano a seconda della gravità del reato commesso (ad esempio, si pensi alla custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'Articolo 23 DPR 448/1988, quando vi è il rischio che il minore fugga dal centro di accoglienza).

Attori coinvolti nel dare informazioni per i sospettati

Le interviste suggeriscono che la reazione e l'atteggiamento del minore nei confronti del procedimento potrebbero essere condizionati in modo positivo da tutto il lavoro di gruppo che fornisce informazioni complete e chiare su ciò che accade in ogni fase del procedimento. Le informazioni sul procedimento possono essere date dall'avvocato, dal personale del centro di accoglienza, dal tutore, dal giudice, dall' USSM e/o dal comune, come attori dei procedimenti che coinvolgono i minori stranieri non accompagnati sospettati di reato; possono essere date in momenti diversi, a seconda di come inizia il procedimento.

Tecniche per confermare la comprensione

L'informazione è completa ed efficace se il minore reagisce con un atteggiamento collaborativo al procedimento. Non basta dare delle informazioni *pro forma*, ma ogni professionista dovrebbe verificare che il minore comprende non solo la lingua, ma anche il complesso sistema giudiziario italiano e la *ratio* che sta dietro l'applicazione di alcuni istituti.

Tra gli intervistati è stato confermato che i due giovani adulti hanno compreso le circostanze del procedimento, grazie agli sforzi fatti dalle autorità giudiziarie ma anche da altri professionisti come un mediatore culturale, un operatore legale del centro o gli assistenti sociali responsabili. Anche se

⁵⁷ Interviste, assistenti sociali/tutori temporanei attivi in due diversi centri di accoglienza, uomini e donne.

è stato notato che non è obbligatorio verificare che il minore abbia capito le informazioni date, è importante che le informazioni siano comunicate e ripetute, chiedendo al minore esplicitamente di confermare o ripetere ciò che ha capito⁵⁸.

Una buona comunicazione aiuta una partecipazione efficace dei minori e degli altri attori del procedimento, come è emerso dalla prospettiva “sociale” di uno psicologo⁵⁹ e dalla prospettiva “giuridica” di alcuni avvocati⁶⁰. C'è un accordo generale tra gli intervistati sul fatto che ricevere e comprendere le informazioni fornite (a partire dalle regole di base fino ai provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria) è la condizione principale per partecipare con consapevolezza a tutti i procedimenti che li riguardano⁶¹. È importante capire che un approccio individuale deve essere adottato tenendo conto dei bisogni di ogni minore.

3.2.5. Diritto alla traduzione e all'interpretazione

Per le difficoltà linguistiche ogni Tribunale ha una lista di interpreti che possono essere nominati come consulenti e che assistono il Tribunale durante le udienze, dopo aver dato la loro disponibilità a fornire il servizio; mentre un mediatore culturale svolge un ruolo importante, soprattutto nella fase preprocessuale, durante le valutazioni effettuate dal personale dei centri di accoglienza e da altri enti, come il dipartimento di psicologia delle ASP. I mediatori culturali assistono anche i magistrati durante il processo, ma allo stesso tempo supportano gli avvocati o i servizi sociali per essere informati sulla specifica situazione di contesto e per individuare il programma più adatto al minore⁶².

Un ruolo importante è svolto anche per quanto riguarda l'informazione e il sostegno dato al minore dall' USSM, che è incaricato di sostenere i minori inseriti in un percorso di devianza, così come dei centri di accoglienza in cui sono inseriti i minori sia per i sospettati che per le vittime.

3.2.6. Diritto ad essere accompagnati da persone di fiducia e di instaurazione di un rapporto di fiducia

In alcuni casi⁶³ la presenza di diversi attori, compresi gli operatori del centro, sia nella fase preprocessuale che in quella processuale, è considerata favorevole e rassicurante per il minore, allo scopo di fornire un supporto logistico ed emotivo. È stato il caso di un educatore o di un operatore del centro di accoglienza, che aveva costruito un rapporto di fiducia con il minore.

“L'operatore legale del centro e l'assistente sociale mi hanno aiutato a capire come si svolge il procedimento penale. Ho avuto la possibilità di esprimermi in diverse fasi del procedimento e mentre all'inizio era difficile capire la situazione anche perché ero scioccato e non me l'aspettavo, poi è diventato molto più chiaro grazie al supporto di alcuni professionisti, come ad esempio l'assistente sociale” (citazione, minore straniero non accompagnato accusato di un reato)

⁵⁸ Intervista psicologa.

⁵⁹ Intervista psicologo.

⁶⁰ Interviste, due avvocati e avvocatessa.

⁶¹ Come affermato dalla prospettiva di un giovane adulto, uomo sospettato di un crimine commesso all'interno di un centro di accoglienza.

⁶² Intervista con una assistente sociale.

⁶³ Interviste con tre assistenti sociali donne dell'USSM.

Mentre in altri casi⁶⁴ tale rapporto non esiste, portando addirittura il minore a fuggire dal centro di accoglienza, oppure il rapporto si interrompe a causa della privazione dei propri diritti, come ad esempio la negazione del diritto a ricevere il sussidio. Nell'ultimo caso, la privazione di questo diritto ha portato delle tensioni all'interno della struttura e gli stessi operatori della struttura hanno fatto delle denunce, come conseguenza di alcune minacce e sequestri subiti. In quei casi è emerso dalla relazione dello psicologo che, il minore, anziché sospettato di reato, è stato in realtà vittima di diritti violati.

3.2.7. Covid-19

Durante il periodo Covid-19, i collegamenti a distanza in alcuni casi hanno aiutato a partecipare a tutti gli incontri; si è cercato di mantenere almeno la prima intervista in presenza presso gli uffici. Si sono mantenuti i rapporti con i minori e gli operatori per via telefonica⁶⁵. Lo stesso valeva per le udienze, anche se in quei casi è necessario accertare l'identità del minore che si trova in comunità, nel qual caso è la comunità che garantisce l'identità della persona interessata. A volte il Tribunale ha adottato delle restrizioni nel senso di non permettere la presenza del servizio sociale all'udienza. I centri di accoglienza sono stati messi a dura prova anche se sono riusciti a riorganizzarsi e a coinvolgere i minori in modo costruttivo, limitando però il numero di entrate e uscite.

⁶⁴ Interviste con un'avvocata, un giovane adulto sospettato di reato e una assistente sociale di ONG.

⁶⁵ Intervista con giovani adulti sospettati/accusati di reati; assistenti sociali e avvocati/tutori volontari.

4. Nella Fase Processuale

In entrambi i procedimenti, durante il processo, il giudice ha il ruolo principale nell'orientare tutte le valutazioni e le relazioni fatte in diverse aree. Compresa le informazioni fornite dalle indagini della polizia e del pubblico ministero, dai tutori, dal centro di accoglienza e dalle organizzazioni anti-tratta nel caso delle vittime di reato. Anche per i minori sospettati o accusati di aver commesso un reato, tutti le relazioni e le informazioni raccolte dall'USSM, dai pubblici ministeri, dagli avvocati, dai centri di accoglienza, dai tutori, dalla polizia e anche il lavoro svolto nelle Commissioni Territoriali. Tutte queste informazioni vengono inserite nel fascicolo del giudice e servono come prova per corroborare le decisioni dei giudici nei procedimenti penali ordinari e/o nei procedimenti penali minorili, a seconda dei casi (Articolo 377 CPP e Articolo 1 e 9 PD n. 448 del 1988).

I bisogni del minore devono essere al centro di ogni valutazione e tutte le informazioni raccolte devono essere ben conservate per evitare la dispersione di notizie, come hanno confermato molti professionisti. Tutte le valutazioni mirano a rappresentare al minore ciò che ha di fronte, quali sono i percorsi da seguire e le conseguenze dei suoi comportamenti e delle sue scelte. C'è una corrispondenza tra la necessità, il diritto e l'interesse del minore ad avere una percezione cognitiva completa e chiara della situazione⁶⁶.

4.1. Vittime di reato

Nell'ambito dell'ordinamento italiano, il decreto legislativo n. 212 del 2015, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, ha introdotto una nuova prospettiva a tutela della vittima indifferente alle fasi del procedimento penale durante il dibattimento, sia nel corso delle indagini che nel processo. Tale prospettiva ha trovato riscontro nelle modifiche introdotte all'*Articolo 498 co.4 quater CPP*⁶⁷, prevedendo che: *“Fatte salve le disposizioni dei commi precedenti, quando è necessario procedere all'esame di una persona offesa che si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore lo richiedono, dispone l'adozione di modalità protette.”* Questo paragrafo ha esteso la modalità protetta nel processo solo alle persone vulnerabili, intese in senso più ampio, in quanto comprende le persone offese dai reati di stalking, maltrattamento, tratta e riduzione in schiavitù.

Attualmente, però, si afferma che la testimonianza della vittima può essere sufficiente anche da sola a formare il libero convincimento del giudice, in quanto prevale l'esigenza di preservare la genuinità delle dichiarazioni provenienti da una vittima vulnerabile nel procedimento penale. Testimoniare è sempre un'esperienza difficile e psicologicamente pesante e traumatica, soprattutto se la persona che è chiamata a testimoniare è particolarmente vulnerabile e più di altre esposta a influenze e condizionamenti esterni.

La persona offesa dal reato deve essere considerata per ragioni di età, condizione mentale o fisica, particolarmente vulnerabile e quando è chiamata a testimoniare in un procedimento penale su fatti e circostanze relative all'intimità della persona e relative alla violenza subita, deve essere assicurata una modalità che protegga la sua personalità e la preservi dalle conseguenze della sua testimonianza in Tribunale.

⁶⁶ Intervista con psicologo.

⁶⁷ Il comma 4 quater è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, D.L. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

In questi casi, l'adozione di particolari modalità "protette", invece di quelle ordinarie, di assunzione della prova, legate al luogo in cui verrà raccolta, al contesto di riferimento, al tempo a disposizione, alle concrete modalità di svolgimento dell'esame, non solo non contrasta con le esigenze del processo, ma contribuisce anche a garantire la genuinità della prova stessa suscettibile, al contrario, di essere compromessa.

L'esame diretto e il controesame dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dell'avvocato della difesa (Articolo 498 CPP)⁶⁸ rappresentano alcuni dei mezzi di raccolta delle prove consistenti in dichiarazioni. Il giudice al momento dell'apertura dell'udienza può essere a conoscenza delle prove ottenute in base al fascicolo del caso o dedotte dall'esposizione introduttiva del Pubblico Ministero. Il contraddittorio è uno strumento dialettico per evidenziare tutte le incertezze, le lacune, le insicurezze, i motivi di scarsa affidabilità di chi rende dichiarazioni in sede processuale; consente al giudice di valutare la credibilità del testimone, la sua attendibilità e, in generale, l'apporto al processo, esaminando e rivedendo le risposte, attraverso le domande appropriate che le parti devono saper formulare correttamente.

Non è obbligatorio ascoltare la vittima⁶⁹ o il suo avvocato al momento del procedimento, se non è necessario. In alcuni casi⁷⁰, l'audizione è ritenuta essenziale per sensibilizzare maggiormente i minori sulla loro posizione nel processo; mentre nella maggior parte dei casi⁷¹ non lo è, perché provoca già stress ripetere la storia, e incontrare i trafficanti o l'autista. In molti casi i minori vivono in diverse regioni italiane quindi il viaggio li espone a rischi e stress. Se il giudice vuole ascoltare il minore, la richiesta ufficiale di audizione è rivolta solo al centro di accoglienza dove la vittima è attualmente ospitata⁷².

4.1.1. Obiettivi della valutazione individuale durante il processo

Per essere sicuri, l'istituto dell'incidente probatorio e la determinazione delle misure di protezione per il controesame (Articolo 498 paragrafo 4-quater CPP) contribuiscono la prevenzione della vittimizzazione secondaria, similmente a quanto richiesto nella Direttiva sui Diritti delle Vittime, ma la legge italiana è più ristretta. Si concentra sull'ottenimento di prove e non nell'assicurare un supporto e un'assistenza completa durante il processo. La disposizione dell'Articolo 498 CPP ha lo scopo di assicurare un esame equo, la genuinità delle risposte, la pertinenza del giudizio e il rispetto dell'individuo.

Secondo la legge, in un contesto accusatorio, il controesame è considerato come un mezzo per introdurre e contestare le prove delle parti. L'esame e il controesame, più che una tecnica per l'introduzione di prove orali, costituiscono il mezzo attraverso il quale la conoscenza di un certo fatto diventa affidabile ai fini del processo e quindi diventa prova, con la conseguenza che il contraddittorio viene stabilito non sulla prova ma per la prova.

Mentre l'introduzione della considerazione della vulnerabilità è lodevole, la legge fornisce poche indicazioni su come questa valutazione dovrebbe essere condotta. La legge definisce ciò che può essere considerato una condizione di particolare vulnerabilità, ma gli elementi elencati sono più

⁶⁸ De Siena F.S., *L'arte della cross-examination nel processo parti o di ideologia accusatoria: il controesame* (2017).

⁶⁹ Interviste con un giovane adulto vittima di un reato, donna; e con un pubblico ministero.

⁷⁰ Interviste con giudice e avvocato.

⁷¹ Interviste con Pubblico Ministero e mediatrice culturale.

⁷² Intervista con giudic.

limitanti di ciò che è descritto nella Direttiva sulle Garanzie Procedurali per i minori, Articolo 7. La direttiva richiede la considerazione della “personalità e maturità del minore, il contesto economico, sociale e familiare del minore, e qualsiasi vulnerabilità specifica che il minore può avere”, che non può essere trovata nel codice di procedura penale.

4.1.2. Diritto ad essere accompagnati al processo

Il tutore pro tempore o volontario può accompagnare un minore al colloquio o all'udienza nella fase preliminare, non nella fase dibattimentale, se richiesto dal minore. La partecipazione e la protezione nel procedimento è assicurata se le valutazioni sono fatte adeguatamente.

Le informazioni sul procedimento sono sempre date al tutore in presenza, anche in formato cartaceo o via e-mail/posta certificata.

4.2. Sospettati o accusati di aver commesso un reato

L'USSM è chiamato ad intervenire nel processo, su mandato dell'autorità competente del Tribunale per i Minorenni. Essi devono prendere in carico il minore autore di reato e seguirlo durante tutto il processo, che si basa su un percorso individualizzato per il minore, con il compito di accertare la personalità del minore, rilevare il grado di imputabilità, nonché attivare la rete educativa, sociale e formativa che favorisca un possibile reinserimento sociale del minore per estinguere il presunto reato e individuare il programma rieducativo più adatto alle sue inclinazioni personali.

Come confermato dai due giovani sospettati/accusati di reato durante le interviste, questa istituzione(USSM) gioca un ruolo cruciale nell'identificazione del giusto programma educativo (interno o esterno al procedimento), che sarà poi proposto al minore indagato. Inoltre, il personale dei servizi minorili dovrebbe essere altamente formato, ma il miglioramento delle qualifiche è rimesso alla volontà del singolo assistente sociale.

4.2.1. Valutazione del giudice e peso della relazione USSM

La valutazione da parte del giudice del minore sospettato di reato non segue una procedura standardizzata. La prima udienza con il minore è valutativa e conciliante. C'è sempre una mutua discussione durante l'udienza.

Le valutazioni di un eventuale disagio psicologico saranno fatte dal servizio sociale dell'USSM che ha in carico tutti i minori indagati. Tutte le valutazioni devono essere incluse nel fascicolo del giudice. Se la salute psichica del minore risulta turbata, i giudici sono soliti chiedere il parere del dipartimento di salute mentale o di neuropsichiatria. Oggetto delle valutazioni saranno: la personalità del minore, la sua capacità di prendere decisioni, la commissione del reato. La relazione del servizio sociale indirizza la convinzione del giudice, anche se il giudice può sempre fare ulteriori considerazioni diverse dalla relazione dell'USSM.

La personalità del minore può indirizzare l'orientamento del giudice e a volte può essere in contrasto con le osservazioni del centro di accoglienza o della polizia, o anche con la valutazione preliminare. Il giudice può decidere di non procedere se “il fatto non sussiste” o se si ricorre al perdono giudiziale; altrimenti, il giudice può adottare misure cautelari, alternative all'arresto. È essenziale che la descrizione del comportamento del minore sia verificata dal giudice. Un giudice affermava che:

“Il momento dell’ascolto è un momento centrale nella loro “nuova” vita nel nostro territorio, e deve essere un ascolto attento che tenga conto della loro vita precedente, così come della loro maturità e personalità.”

Per quanto riguarda le valutazioni fatte dall’USSM, i giudici sono soliti accettarle e possono essere influenzati da queste valutazioni. L’importanza di ascoltare il minore durante il procedimento aiuta a de-virtualizzarlo e può portare a identificare nuovi profili che non sono emersi durante le valutazioni condotte da altri attori. Ad esempio un gruppo di ragazze Nigeriane minorenni ha reagito al mancato pagamento del sussidio loro spettante, usandolo spray al peperoncino per difendersi e gli agenti di polizia sono intervenuti per fermarle. Quello che è successo va oltre la realtà, considerando l’effettiva gravità dell’accaduto.

4.2.2. La relazione dell’USSM nel processo

La relazione del servizio sociale viene solitamente letta durante l’udienza e il giudice può chiedere chiarimenti se necessario. Ulteriori relazioni possono essere richieste dall’autorità giudiziaria quando è stato deciso un provvedimento probatorio, con scadenza ogni tre (3) mesi. La relazione per il Tribunale viene caricata sul database SISM (Sistema Informativo dei Servizi Minorili) a livello nazionale, in cui vengono inserite tutte le informazioni dei minori che entrano nel sistema di giustizia penale (dati personali, udienze programmate, misure cautelari, decreto di apertura della tutela, relazioni, contatti e tutto ciò che riguarda la situazione giuridica del minore). Se c’è una denuncia e il minore è libero, al primo colloquio i dati vengono raccolti in un dossier. Il database permette di monitorare i movimenti del minore a livello nazionale ed è possibile trasferire queste informazioni al dipartimento delle politiche sociali se si sono perse le tracce del minore, nel caso in cui sia scappato dal centro in cui viveva.

4.2.3. Contestabilità e coinvolgimento dei minori nella redazione della relazione dell’USSM

Alcuni aspetti della relazione possono essere condivisi con i minori, a discrezione degli assistenti sociali che li seguono, come riferito sia da Roma che dall’ufficio di Palermo. È importante sottolineare ciò che il servizio sociale scriverà (il livello responsabilità, le risorse da sfruttare, i punti di forza, le fragilità e tutto ciò che può aiutare il giudice ad inquadrare e comprendere meglio il minore e gli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti). Sia a Palermo che a Roma si cerca di includere il minore nell’individuazione del percorso formativo da seguire e nella scelta del tipo di attività socialmente utile in cui inserirlo. Le inclinazioni del minore vengono assecondate per evitare problemi anche agli utenti del servizio. Spesso le relazioni non sono esaustive perché i minori potrebbero omettere informazioni o ripetere le stesse dichiarazioni⁷³.

L’esperienza personale dei due giovani adulti⁷⁴ coinvolti in un procedimento penale davanti al Tribunale per i Minorenni ha mostrato che il servizio sociale li rassicura durante e dopo il procedimento. Questo è confermato dalle loro dichiarazioni:

“L’assistente sociale che mi è stato assegnato mi ha aiutato a capire tutto in modo più chiaro e mi ha sostenuto durante tutto il procedimento”;

⁷³ Interviste con assistenti sociali, donne; avvocati, due donne e un uomo.

⁷⁴ Interviste a due giovani adulti sospettati e accusati di reato, di sesso maschile.

“L’assistente sociale mi ha spiegato tutto ciò che avremmo potuto fare insieme. Lei, con la sua equipe, ha subito attivato la loro rete e mi hanno proposto di iniziare un programma educativo, così sono stato inserito in un centro e ho iniziato un tirocinio”.

4.2.4 Coinvolgimento dell’USSM nel processo

La proposta delle misure da adottare per il bene del minore è prevista dall’USSM, che la utilizza per identificare le attività specifiche insieme al minore. L’USSM gioca un ruolo importante nell’affrontare il convincimento del giudice e nel cercare di capire la storia del minore e il suo comportamento, in collaborazione con gli operatori del centro in cui il minore è stato inserito e con il mediatore, se necessario.

4.2.5. Formazione del giudice minorile

Il giudice minorile è specializzato rispetto alle competenze specifiche richieste. Il Tribunale per i minorenni ha una composizione mista con formazione psico-giuridica (giudici professionali e onorari). I giudici onorari possono essere psicologi, assistenti sociali e altri esperti che arricchiscono il lavoro dei giudici professionali e intervengono se necessario.

4.2.6. Diritto all’accompagnamento e interesse dei minori

Il minore può essere accompagnato in udienza da un operatore del centro di accoglienza, dal tutore o da un’altra figura di riferimento. L’equipe dell’USSM si alterna per essere presente all’udienza. All’udienza viene letto il rapporto del servizio sociale del sistema minorile e si può chiedere al minore di chiarire la sua posizione ed è importante che capisca la gravità del reato. Molti minori arrivano all’udienza quasi maggiorenni. Il punto di vista del minore è tenuto in grande considerazione e deve essere bilanciato con la necessità di garanzia dell’ordine pubblico. La maggior parte di loro riconosce la gravità di ciò che hanno commesso.

Non è possibile affrontare un processo in cui l’accusato/persona offesa non è a conoscenza della causa della controversia. Il minore deve essere sempre presente durante l’udienza. È facoltà del giudice ascoltare il minore, ma per il minore sospettato sembra essere importante far sentire il proprio punto di vista. Il tutore o un’altra persona del centro di accoglienza, se richiesto, può accompagnare il minore nella valutazione condotta da uno psicologo o da un altro professionista facente parte dell’equipe multidisciplinare, in caso di dubbio sull’età.

4.2.7. Covid-19

Durante il periodo Covid-19, le udienze penali hanno proseguito ad essere svolte in presenza. I giudici hanno tenuto in considerazione i bisogni dei minori. Questo li ha aiutati a capire come i minori hanno reagito davanti alle misure restrittive. È importante capire come l’isolamento li ha colpiti psicologicamente e come le comunità hanno affrontato l’isolamento, quali attività hanno svolto. Nell’area civile, le audizioni del minore si sono svolte in collegamento remoto con i centri di accoglienza.

5. Esigenze e proposte

Questa sezione mira a contribuire a migliorare l'efficacia della protezione dei minori stranieri non accompagnati, identificando alcuni aspetti fondamentali per la creazione di un modello di valutazione individuale da strutturare nella prossima fase del nostro progetto. Tale modello elabora i suggerimenti emersi in questa prima fase di analisi, su come gli intervistati immaginano un modello ideale di valutazione individuale, sempre considerando la situazione di vulnerabilità dei minori in termini di caratteristiche personali e di esperienze di vita. Partendo dalla considerazione che tutti i minori sono vulnerabili, ma ciò che cambia è il tipo di vulnerabilità, un approccio solidale dovrebbe guidare ogni attore che entra in contatto con i minori - la diversità deve essere riconosciuta in modo antidiscriminatorio.

“Il minore deve essere sostenuto in ogni modo, altrimenti cercherà di adattarsi ai modelli stabiliti dagli adulti che sono obbligati ad ascoltare i bisogni del minore. Il modo di approcciarsi ad un minore non può basarsi solo sull'empatia, ma è necessario formarsi, aggiornarsi, frequentare corsi di psicologia.” (tutore e avvocatessa)

Diversi aspetti sono stati sottolineati come necessari, sia dai professionisti che dai MSNA stessi, da considerarsi per l'elaborazione di uno strumento ideale che contenga chiare procedure da seguire per assicurare il miglior interesse del minore:

- I criteri per le valutazioni individuali non dovrebbero essere esaustivi o del tutto predeterminati, perché ogni caso è a sé stante. Dovrebbe essere basato su valori universali, come il superiore interesse del minore.
- La valutazione dei bisogni dovrebbe essere contestualizzata rispetto al paese d'origine e ai flussi migratori⁷⁵.
- Le valutazioni dovrebbero essere orientate a promuovere un percorso autonomo, indipendente e di crescita per il minore, in linea con il superiore interesse del minore;
- La valutazione dovrebbe includere informazioni per capire il contesto in cui è stato commesso il reato. Per esempio, il dipartimento di psicologia della provincia di Palermo nell'ultimo anno ha preso in carico 184 MSNA e nella maggior parte dei casi il reato di cui erano accusati era una reazione a una violenza subita.
- In alcune interviste è emerso che molte valutazioni possono stressare i minori; in altre sono necessarie più valutazioni per tenere conto della complessità della storia personale di ogni minore⁷⁶.
- Le valutazioni dovrebbero permettere di determinare le misure per favorire l'inclusione e la crescita del minore. Questo può comportare programmi di reinserimento insieme ai minori italiani, organizzando gruppi di lavoro tra minori che hanno avuto comportamenti di devianza per facilitare la loro inclusione, indipendentemente dalla loro nazionalità.
- Dovrebbero permettere una comprensione della situazione sociale del minore, specialmente la stabilità delle strutture di accoglienza e del team, le sensazioni riguardo i centri di accoglienza e i tutori, e chi può diventare una figura di sostegno e fiducia. È importante rispettare l'opinione del minore di non essere coinvolto personalmente o di non far partecipare qualcuno;
- Anche la distanza geografica dei centri dovrebbe essere presa in considerazione, dato che le audizioni, quando i centri in cui i minori vivono sono lontani, possono essere fonte di stress;

⁷⁵ Al momento in Italia sembra che i MSNA in arrivo siano soprattutto nordafricani, maghrebini, marocchini, tunisini ed egiziani; in misura minore bengalesi, albanesi, africani subsahariana e sudamericani.

⁷⁶ Intervista con psicologo.

Profilazione dati e criteri specifici che possono essere presi in considerazione⁷⁷:

- Dati personali (nome, cognome, paese d'origine, età, sesso, lingua parlata, istruzione nel paese d'origine).
- Dettagli familiari (componenti della famiglia, paese di residenza, professioni, rapporti pacifici o conflittuali).
- Aspettative prima e dopo l'arrivo (storia migratoria prima dell'arrivo, richiesta di asilo o qualsiasi altro tipo di permesso, giorni/mesi/anno dopo l'arrivo, istruzione o lavoro in Italia)
- Abitudini quotidiane (hobby, ambito di interesse, abitudini lineari o a rischio di devianza)⁷⁸
- Condotta criminale (storia del minore, consapevolezza della gravità del reato)
- Valutazione/osservazione del comportamento del minore: a) atteggiamento collaborativo, b) sfiducia, c) conflitto, d) assenza;

Esigenze da considerarsi in ambito procedurale:

- Il processo formale di valutazione individuale dovrebbe essere introdotto nella legislazione, in linea con la Direttiva 2012/29/UE e la Direttiva 2016/800/UE, ed includere specifiche sulla tempistica di attuazione;
- Informazioni appropriate dovrebbero essere fornite ai minori in un modalità a misura di minore, anche durante la fase di valutazione per promuoverne la partecipazione attiva al processo, ma anche ai procedimenti penali in generale;
- Le autorità giudiziarie penali dovrebbero assicurarsi che i minori siano effettivamente informati, e non solo informare i tutori;
- La valutazione e il sistema di sostegno dovrebbero essere rivisti quando il minore diventa maggiorenne se è ancora in un procedimento penale, poiché i minori non accompagnati perdono le opportunità di supporto del sistema d'accoglienza al compimento della maggiore età;
- Necessità di aggiornamenti della valutazione individuale durante le fasi del procedimento, poiché i bisogni e/o le paure cambiano da un momento all'altro nelle varie fasi della procedura penale. Questo è particolarmente vero per esempio quando la fonte di preoccupazione proviene dal paese d'origine;
- Necessità di rafforzare il coordinamento di più attori, specialmente tra le reti multidisciplinari esistenti con il sistema di asilo e di protezione internazionale, nonché nei procedimenti penali. Assicurarsi che ognuno sia consapevole del proprio ruolo, delle informazioni da fornire al minore e del supporto disponibile. Questo include una migliore comprensione e un potenziale rafforzamento delle relazioni con tutori, mediatori culturali, operatori dei centri di accoglienza e organizzazioni locali e le istituzioni competenti.
- Necessità di istituire un sistema di condivisione e gestione dei dati accessibile a coloro che sono coinvolti in un processo per consentire l'accesso alle informazioni raccolte attraverso i sistemi di asilo e di protezione internazionale e i procedimenti penali. Questo garantirebbe che le informazioni non vadano disperse.
 - Potrebbe essere utile un dossier digitale aggiornato dal responsabile del centro di accoglienza, insieme al tutore e al mediatore culturale, con le situazioni o gli aspetti più rilevanti riguardanti un minore sospettato o vittima⁷⁹.

⁷⁷ Interviste con assistenti sociali, donne; assistenti sociali dell'ente anti-tratta, donne.

⁷⁸ Intervista con psicologo.

⁷⁹ Intervista con giudice.

- Adozione di una procedura di confronto di gruppo obbligatorio, o di relazioni periodiche.
- Tutti coloro che sono in contatto diretto con un minore dovrebbero essere formati⁸⁰(anche se non è obbligatorio), altamente specializzati e orientati a favore il superiore interesse del minore. La creazione di un archivio sarebbe utile per favorire l'apprendimento da autodidatta;
- La cooperazione multidisciplinare e il coinvolgimento di altre istituzioni a livello comunale richiedono un'adeguata allocazione di risorse finanziarie.
- Maggiore considerazione del ruolo dei mediatori culturali nei procedimenti penali per ottenere informazioni contestuali sul minore e sul paese d'origine, sulla cultura e su certi comportamenti;
- Più in generale, i procedimenti penali dovrebbero essere sensibili e garantire un livello di sostegno dopo il processo penale e quindi promuovere la reintegrazione nella società;
- Devono essere preparati spazi appropriati per promuovere la partecipazione del minore;
- In considerazione del livello-macro, tavole rotonde periodiche o relazioni scritte con la collaborazione della Prefettura, l'Università e la CLEDU (Clinica legale per i diritti umani), il Garante dell'infanzia e l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune possono essere un'occasione per discutere in dettaglio implicazioni, cambiamenti di prospettiva, andamento del flusso giudiziario per venire incontro ai bisogni del minore e dei professionisti del settore.

⁸⁰

Interviste con diverse parti interessate di diversa estrazione professionale.

6. Conclusione

Il quesito che ha orientato l'intera ricerca era: "In che misura i diritti dei minori stranieri non accompagnati sono garantiti all'interno della legislazione Italiana, tenuto conto delle direttive europee di riferimento (Direttive 2012/29/UE e 2016/800/UE)?" Il quadro giuridico italiano risulta essere omogeneo dal punto di vista teorico, ma non fornisce misure concrete per un'analisi dei bisogni basata su valutazioni individuali multidisciplinari, in considerazione del superiore interesse del minore.

L'Italia è un paese di destinazione dei flussi migratori sia via terra (dal nord est del paese, soprattutto per chi arriva attraverso la rotta Balcanica) sia via mare (soprattutto dai paesi del Maghreb o dell'Africa sub-sahariana). I dati sui flussi migratori del 2020 mostrano che l'Italia è prevedibilmente ancora tra i paesi più interessati quando si tratta di primo accesso dei migranti, solo dietro la Spagna.

La proliferazione di attori nel sistema italiano può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio: può rispondere più dettagliatamente al bisogno del minore ma può anche far sentire il minore confuso o esporlo al rischio di ripetere le stesse dichiarazioni più volte rivolgendosi però diversi attori; se questi non comunicano tra loro in tempo, aumenta il rischio di vittimizzazione secondaria. Per assistere un minore durante un procedimento è importante riconoscere i limiti di ogni attore dell'equipe multidisciplinare e riferire tutto in tempo alle autorità competenti, altrimenti si rischia un danno irreparabile e irreversibile alla dignità del minore.

In tutte le fasi del procedimento, il minore deve essere protagonista e deve partecipare in maniera diretta o indiretta ad ogni azione e/o decisione che lo riguarda, considerando anche la sua indisponibilità a proseguire un intervento piuttosto che un altro in nome del principio del superiore interesse del minore. Esiste una connessione reciproca tra l'interesse principale del minore e la valutazione individuale, perché se il minore non sarà valutato individualmente, non si potrà identificare quale sia il suo interesse principale. È una *conditio sine qua non* per assicurare una protezione multidisciplinare sostanzialmente uguale a tutti i minori.

I bisogni del minore devono essere presi in considerazione con un'attenzione particolare perché sono soggetti vulnerabili e potrebbero cambiare a seconda dell'appartenenza etnica e delle circostanze (per esempio, se sono in migrazione da soli o parte di un gruppo). Mentre in alcune interviste è emerso che molte valutazioni possono stressare i minori, in altre sono necessarie più valutazioni per tenere conto della complessità della storia di vita. I bisogni e/o le paure del minore possono cambiare da un momento all'altro durante le varie fasi del procedimento penale; prenderli in considerazione rappresenta un vantaggio per il sistema stesso ma anche per la crescita dell'individuo coinvolto.

Ogni MSNA coinvolto in un procedimento deve essere consapevole e ben informato su ciò che accade, sui rischi e sul percorso giudiziario da seguire, in modo da comprenderne il linguaggio e il contesto giudiziario. Il sistema dovrebbe garantire un'informazione detta "cognitiva". La partecipazione ad un procedimento non implica che il minore debba essere ascoltato in ogni fase (in caso di vittima, il giorno dell'udienza, le autorità devono adottare tutte le garanzie per evitare che il minore incontri l'imputato). Se l'audizione del minore mette a rischio la sua protezione, l'autorità può decidere di non ascoltarlo; se ci sono più procedimenti pendenti per gli stessi reati (per esempio uno per sfruttamento della prostituzione e uno per concorso nello sfruttamento della prostituzione), questi dovrebbero essere riuniti, se possibile. In questo modo l'autorità competente può evitarlo, perché il sistema prevede una partecipazione protetta dei minori.

Quando il minore non comprende la lingua italiana, il Tribunale deve nominare un interprete altrimenti non può procedere nel processo. La nomina dell'interprete può essere richiesta dall'avvocato o decisa d'ufficio dallo stesso Tribunale. Possono tradurre solo le dichiarazioni delle persone chiamate come testimoni durante il procedimento e molto spesso non è sufficiente tradurre solo quello che dicono le autorità, perché la difficoltà principale per il minore è quella di non comprendere pienamente il sistema, quindi il mediatore culturale potrebbe giocare un ruolo rilevante in questo senso.

Qualsiasi attore coinvolto potrebbe beneficiare del supporto diretto o indiretto del mediatore culturale, il cui ruolo è quello di chiarire quali sono i problemi, traumi e contesto da cui proviene il minore e comprendere meglio certi comportamenti, azioni o scelte; sicuramente aiuterebbe a vedere le cose sotto una luce diversa. Questa figura copre un ruolo fondamentale ma non è pienamente riconosciuta.

Insieme al mediatore culturale, importante è la figura dei tutori, come rappresentanti legali del minore e con un ruolo importante per la sua crescita. Ogni minore al suo arrivo ha il diritto di aver assegnato un tutore da una lista di tutori volontari tenuta presso il Tribunale per i Minorenni. Il 2017 è stato l'anno di maggiore esplosione del fenomeno, perché con il decreto n. 220/2017 il Tribunale per i Minorenni è stato individuato come autorità competente per l'apertura di una procedura di tutela nei confronti dei MSNA; in seguito vi è una leggera diminuzione delle procedure di tutela anche a causa dei Decreti Sicurezza (113/2018 e 53/2019) e poi c'è stato un nuovo aumento. Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha evidenziato che, nel 2020 i procedimenti di tutela aperti davanti al Tribunale per i minori sono stati 1978 rispetto ai 674 del 2019; nel 2020 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha definito 915 procedimenti di tutela rispetto ai 347 del 2019.

Cruciale è il momento in cui ogni attore valuta caso per caso la situazione del singolo minore. Il modo di condurre la valutazione cambia da professionista a professionista e dipende da diversi fattori, come il tempo che viene dedicato a comprendere le caratteristiche personali dei MSNA o le loro competenze professionali. Non sono previsti criteri predeterminati per ciascuno di essi, per poter garantire la flessibilità durante la valutazione, ma il modello che sarà creato consiglierà alcuni criteri da seguire e da estendere e adattare ad ogni caso.

In questo senso, si suppone che ogni attore prenda in considerazione durante la valutazione diversi aspetti che caratterizzano la situazione specifica del minore come: il tipo di domande da fare, il tono di voce da usare, l'utilizzo di un linguaggio facile da capire, il contesto da cui proviene il minore o le origini familiari, se ha vissuto in condizioni economiche e umane adeguate, se è stato vittima di abusi, se ha lavorato in nero, se ha lasciato il suo paese d'origine molti anni prima. In caso contrario, c'è il rischio di traumatizzare il minore e di compromettere i risultati del giudizio e la vita del minore.

Nel caso in cui il minore abbia conseguenze fisiche e psicologiche della tortura subita, tra cui il disordine da stress post-traumatico (PTSD), l'ansia, la depressione e le tendenze suicide, tende a diminuire la sua capacità di rivendicare i propri diritti e cercare assistenza legale. I MSNA potrebbero essere riluttanti nel denunciare gli abusi subiti o a cercare assistenza legale, in particolare dalle autorità, per la paura di essere detenuti o deportati. Lo stigma e la vergogna delle esperienze possono impedire a molte vittime di rivelare i dettagli o addirittura i fatti. Il supporto psicologico può essere attivato in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda le vittime, il crimine più comune è il traffico di esseri umani e prevale la paura di fare una denuncia, a causa delle minacce su di loro e sulle loro famiglie, ma anche per il problema dell'identificazione dei potenziali trafficanti. Partendo dagli indicatori dell'OIM, forniremo delle linee guida più dettagliate su come riconoscere un caso sospetto nei confronti degli operatori del centro di accoglienza, dello psicologo, delle organizzazioni anti-tratta, del tutore e di qualsiasi altro attore. Vorremmo includere nel nostro modello la prassi sviluppata dal team multidisciplinare di Catania, guidato dalla Procura per far sì che altri team possano imparare dall'altra.

Per quanto riguarda i reati commessi dai MSNA spesso avvengono all'interno del centro di accoglienza, come reazione a una privazione di diritti o a una condizione di stress. Tra i più gravi sono stati sospettati/accusati di contrabbando. In diversi casi alcuni minori non accompagnati hanno ammesso il reato, ma sono stati costretti ad agire come contrabbandieri con la minaccia o con l'inganno. Il modello mira a rafforzare il monitoraggio all'interno del centro di accoglienza, dato che la pena più comunemente applicata è la custodia cautelare in un centro di accoglienza, con restrizioni nell'uscita.

Una migliore comunicazione tra tutti gli attori verrà fuori dall'implementazione del modello da creare.

La ragione per cui i minori, indipendentemente dalla loro nazionalità, beneficiano di un'ampia gamma di garanzie, è la loro età, come una delle cause della loro condizione di vulnerabilità. L'approccio multidisciplinare introdotto dalla Legge Zampa dovrebbe essere più preciso nella valutazione. L'accertamento invasivo ed errato dell'età dei minori non accompagnati può anche compromettere la transizione all'età adulta, determinando erroneamente che un minore è adulto o determinando che un minore è più grande della sua età reale, portando quindi anche ad una prematura transizione all'età adulta. Un'errata determinazione dell'età compromette anche l'accesso a diversi diritti specifici o condizioni di accoglienza, in particolare l'accesso all'istruzione⁸¹.

La maggiore età⁸² è l'età in cui un minore diventa adulto e acquisisce la piena capacità giuridica. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia (CRC) definisce i minori come tutti "gli esseri umani al di sotto dei diciotto anni, in modo che possano impegnarsi in attività legali e siano responsabile di eventuali obblighi contrattuali che ne discendono; avere 18 anni, non significa che una persona diventerà improvvisamente un adulto". Il progetto tiene conto dell'importanza di accompagnare i minori e i giovani adulti nel processo di crescita progressiva, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.

⁸¹ UNHCR, *Minori richiedenti asilo e rifugiati non accompagnati e separati che compiono diciotto anni: cosa festeggiare?* (marzo 2014).

⁸² FRA, *La maggiore età* (2017).